

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

---

### Sommario

#### I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE) n. 1804/1999 del Consiglio, del 19 luglio 1999, che completa, per le produzioni animali, il regolamento (CEE) n. 2092/91 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari** ..... 1
- 

#### II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

##### Consiglio

1999/575/CE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 23 marzo 1998, relativa alla conclusione da parte della Comunità della convenzione europea per la protezione degli animali vertebrati utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici** ..... 29

1999/576/CE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 29 giugno 1999, relativa alla firma e alla notifica di applicazione provvisoria, in nome della Comunità europea, della convenzione sull'aiuto alimentare del 1999** ..... 38

## I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE) n. 1804/1999 DEL CONSIGLIO**

**del 19 luglio 1999**

**che completa, per le produzioni animali, il regolamento (CEE) n. 2092/91 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

vista il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(2)</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale <sup>(3)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) il regolamento (CEE) n. 2092/91 <sup>(4)</sup> dispone che la Commissione formuli proposte in merito ai principi e alle misure specifiche di controllo relativi alla produzione biologica di animali, di prodotti animali non trasformati e di prodotti destinati all'alimentazione umana contenenti ingredienti di origine animale entro il 30 giugno 1995;
- (2) i consumatori manifestano un interesse crescente per i prodotti agricoli ottenuti con metodi biologici e questi prodotti sono quindi oggetto di una domanda sempre maggiore;
- (3) le produzioni animali contribuiscono ad estendere la gamma dei prodotti biologici e permettono alle aziende operanti in questo settore di intraprendere attività complementari che costituiscono una fonte di reddito considerevole;
- (4) il presente regolamento armonizza le norme relative alla produzione, all'etichettatura e al controllo delle specie animali più importanti; per talune specie, diverse da quelle acquatiche, per le quali il presente regolamento non contempla norme di produzione, è opportuno ai

fini della tutela dei consumatori armonizzare almeno i requisiti in materia di etichettatura e il sistema di controllo; per i prodotti dell'acquacoltura tali norme dovrebbero essere elaborate al più presto;

- (5) inoltre, nelle aziende che operano con metodi di produzione biologica, l'allevamento costituisce un elemento fondamentale per l'organizzazione della produzione agricola, in quanto soddisfa il fabbisogno di materie organiche e di elementi nutritivi del terreno agricolo, contribuendo così a migliorare il suolo e a sviluppare un'agricoltura durevole;
- (6) per evitare danni all'ambiente, in particolare alle risorse naturali come il suolo e l'acqua, l'allevamento praticato con metodi biologici deve in linea di massima prevedere uno stretto legame tra questa produzione e la terra, una prassi di avvicendamenti poliennali adeguati e l'alimentazione del bestiame con prodotti vegetali coltivati con metodi biologici nella stessa azienda;
- (7) per evitare l'inquinamento delle acque ad opera dei composti azotati, le aziende che praticano l'allevamento con metodi di produzione biologica dovrebbero disporre di un'adeguata capacità di stoccaggio e di piani per lo spargimento delle deiezioni zootecniche solide e liquide;
- (8) ai fini della conservazione e della valorizzazione del potenziale delle zone abbandonate, la pastorizia praticata secondo i metodi dell'agricoltura biologica costituisce un'attività quanto mai appropriata;
- (9) occorre promuovere un'ampia diversità biologica e la scelta delle razze dovrebbe essere operata in funzione della loro capacità di adattamento alle condizioni ambientali esistenti;
- (10) gli organismi geneticamente modificati (OGM) e i prodotti ottenuti sulla loro base non sono compatibili con i metodi di produzione biologici; per conservare la fiducia in consumatori nella produzione biologica non si dovrebbero utilizzare organismi geneticamente modificati, loro parti e prodotti ottenuti sulla loro base in prodotti recanti il marchio di produzione con metodi biologici;

<sup>(1)</sup> GU C 293 del 5.10.1996, pag. 23.

<sup>(2)</sup> GU C 133 del 28.4.1997, pag. 29.

<sup>(3)</sup> GU C 167 del 2.6.1997, pag. 55.

<sup>(4)</sup> GU L 198 del 22.7.1991, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 330/1999 della Commissione (GU L 40 del 13.2.1999, pag. 23).

- (11) occorre fornire ai consumatori garanzie che il prodotto è ottenuto in conformità alle disposizioni del presente regolamento; per quanto tecnicamente possibile, tali garanzie dovrebbero basarsi sulla rintracciabilità dei prodotti animali;
- (12) l'alimentazione degli animali deve consistere di erba, foraggi e mangimi ottenuti con metodi di produzione biologici;
- (13) nelle attuali circostanze, gli allevatori possono incontrare difficoltà quanto all'approvvigionamento di mangimi per animali allevati secondo metodi biologici e si dovrebbe quindi prevedere, in via provvisoria, la possibilità di autorizzare l'impiego, in modica quantità, di un numero limitato di mangimi non prodotti con metodi biologici;
- (14) inoltre, per soddisfare il fabbisogno fisiologico essenziale degli animali, può essere necessario il ricorso a taluni minerali, oligoelementi e vitamine, a condizioni ben definite;
- (15) la salute degli animali dovrebbe essere tutelata soprattutto in forma preventiva, con misure quali una scelta oculata delle razze e dei sottotipi, un'alimentazione equilibrata e sana e un ambiente propizio, in particolare sotto il profilo della densità di allevamento, della stabulazione e delle pratiche di allevamento;
- (16) l'uso in forma preventiva di medicinali allopatrici ottenuti per sintesi chimica non è consentito nell'agricoltura biologica;
- (17) tuttavia gli animali, quando si ammalano o si feriscono, dovrebbero essere curati immediatamente dando la preferenza a prodotti omeopatici o fitoterapici e limitando al minimo l'uso di medicinali allopatrici ottenuti per sintesi chimica; per garantire ai consumatori la qualità della produzione biologica dovrebbe essere possibile adottare misure restrittive, ad esempio raddoppiando il tempo di sospensione dopo l'utilizzazione di medicinali allopatrici ottenuti per sintesi chimica;
- (18) nella maggioranza dei casi, gli animali dovrebbero poter accedere ad aree di pascolo o a spiazzali erbosi non appena le condizioni climatiche lo consentono; tali pascoli dovrebbero in linea di massima essere gestiti secondo un programma appropriato di rotazione;
- (19) per tutte le specie animali, i locali di stabulazione dovrebbero soddisfare le esigenze degli animali in materia di aerazione, luce, spazio e benessere e dovrebbero essere dotati di una superficie utile sufficiente per consentire a ciascun animale la libertà di movimento necessaria e per sviluppare il naturale comportamento sociale;
- (20) operazioni sistematiche che danno luogo a tensione, danni, malattie o sofferenze degli animali nelle fasi dell'allevamento, della movimentazione, del trasporto e della macellazione dovrebbero essere ridotte al minimo; tuttavia taluni interventi specifici essenziali per talune produzioni possono essere permessi; l'impiego di sostanze destinate a stimolare la crescita o a modificare il ciclo riproduttivo degli animali non sono compatibili con i principi dell'agricoltura biologica;
- (21) l'apicoltura, date le sue peculiarità, necessita di apposite disposizioni, in particolare al fine di garantire la disponibilità di risorse pollinifere e nettariifere adeguate in termini quantitativi e qualitativi;
- (22) tutti gli operatori che commercializzano prodotti derivanti da animali allevati con metodo biologico dovrebbero essere soggetti a un controllo regolare e uniforme; le informazioni concernenti le entrate e le uscite di animali nella e dall'azienda, nonché le cure somministrate, dovrebbero essere indicate permanentemente in un registro tenuto a disposizione presso l'azienda;
- (23) le differenze regionali per quanto riguarda l'agricoltura e le condizioni climatiche rendono necessari periodi transitori per taluni metodi e per le caratteristiche dei locali di stabulazione e degli impianti;
- (24) la diversità dei metodi seguiti nella produzione biologica di animali esistente attualmente tra gli Stati membri rende necessario che questi ultimi possano applicare sul loro territorio norme più rigorose per gli animali ed i prodotti animali;
- (25) a norma del regolamento (CEE) n. 2092/91, le indicazioni nell'etichettatura, nel materiale pubblicitario o documenti commerciali considerati dal consumatore come un riferimento ad un metodo di produzione biologico sono riservate ai prodotti ottenuti conformemente a tale regolamento;
- (26) il consumatore ritiene in genere che determinate indicazioni siano un riferimento ad un metodo di produzione biologico;
- (27) è tuttavia necessario prevedere un periodo transitorio per consentire ai titolari di un marchio di adeguare la loro produzione ai requisiti dell'agricoltura biologica a condizione che tale periodo transitorio sia concesso solo ai marchi che portano le suddette indicazioni e per i quali la presentazione della domanda di registrazione è avvenuta prima della pubblicazione del regolamento (CEE) n. 2092/91, e che il consumatore sia informato in modo opportuno del fatto che tali prodotti non sono conformi al metodo di produzione biologico,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

### Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2092/91 è modificato come segue:

1) L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

#### «Articolo 1

1. Il presente regolamento si applica ai prodotti sotto indicati, nella misura in cui rechino o siano destinati a recare indicazioni concernenti il metodo di produzione biologico:

- a) i prodotti agricoli vegetali non trasformati; anche gli animali e i prodotti animali non trasformati, nella misura in cui i principi che regolano la produzione e le norme specifiche di controllo applicabili figurino negli allegati I e III;
- b) i prodotti agricoli vegetali e animali trasformati destinati all'alimentazione umana composti essenzialmente di uno o più ingredienti di origine vegetale e/o animale;
- c) i mangimi, i mangimi composti per animali e le materie prime per mangimi, non contemplati dalla lettera a) con effetto dall'entrata in vigore del regolamento della Commissione di cui al paragrafo 3.

2. In deroga al paragrafo 1, qualora l'allegato I non fissi norme dettagliate di produzione per talune specie animali, si applicano le norme in materia di etichettatura e di controllo previste rispettivamente all'articolo 5 e agli articoli 8 e 9 per tali specie e i relativi prodotti, ad eccezione dell'acquacoltura e dei prodotti dell'acquacoltura. In attesa dell'inserimento di norme dettagliate di produzione si applicano norme nazionali o, in mancanza di queste, norme private, accettate o riconosciute dagli Stati membri.

3. Entro il 24 agosto 2001, la Commissione presenta, conformemente alla procedura di cui all'articolo 14, una proposta di regolamento sui requisiti in materia di etichettatura e di controllo e le misure cautelative per i prodotti menzionati al paragrafo 1, lettera c), purché tali requisiti si riferiscano al metodo di produzione biologico.

In attesa dell'adozione del regolamento di cui al primo comma, ai prodotti di cui al paragrafo 1, lettera c) si applicano norme nazionali in conformità della legislazione comunitaria o, in mancanza di queste, norme private accettate o riconosciute dagli Stati membri.»

2) L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

#### «Articolo 2

Ai fini del presente regolamento si considera che un prodotto reca indicazioni concernenti il metodo di produzione biologico quando, nell'etichettatura, nella pubblicità

o nei documenti commerciali, il prodotto stesso, i suoi ingredienti o le materie prime per mangimi sono caratterizzati dalle indicazioni che sono in uso in ciascuno Stato membro, che suggeriscono all'acquirente che il prodotto, i suoi ingredienti o le materie prime per mangimi sono stati ottenuti conformemente alle norme di produzione di cui all'articolo 6 e in particolare sono caratterizzati dai termini in appresso o dai corrispondenti termini derivati (come bio, eco, ecc.) o diminutivi in uso, soli o combinati, salvo che detti termini non si applichino ai prodotti agricoli contenuti nelle derrate alimentari o nei mangimi o non abbiano in modo evidente alcun rapporto con il metodo di produzione:

- in spagnolo: ecológico,
- in danese: økologisk,
- in tedesco: ökologisch, biologisch,
- in greco: βιολογικό,
- in inglese: organic,
- in francese: biologique,
- in italiano: biologico,
- in olandese: biologisch,
- in portoghese: biológico,
- in finlandese: luonnonmukainen,
- in svedese: ekologisk.»

3) L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

#### «Articolo 3

Il presente regolamento si applica, fatte salve le altre disposizioni comunitarie o nazionali, in conformità del diritto comunitario riguardante i prodotti specificati all'articolo 1, quali le disposizioni che disciplinano la produzione, la preparazione, la commercializzazione, l'etichettatura e il controllo, compresa la normativa in materia di prodotti alimentari e di alimentazione degli animali.»

4) All'articolo 4, paragrafo 3 la definizione di «preparazione» è sostituita dalla seguente:

- «3) "preparazione": le operazioni di conservazione e/o trasformazione di prodotti agricoli (compresa la macellazione e il sezionamento per i prodotti animali) nonché il condizionamento e/o modifiche apportate all'etichettatura relativamente alla presentazione del metodo di produzione biologico apportate all'etichettatura dei prodotti freschi, conservati e/o trasformati;»

5) All'articolo 4 sono aggiunte le seguenti definizioni:

- «11) "produzioni animali": le produzioni di animali terrestri, domestici o addomesticati (inclusi gli insetti) e di specie acquatiche allevate in acqua dolce, salata o sal-

- mastra. I prodotti della caccia e della pesca di animali selvatici non sono considerati come provenienti da produzioni biologiche;
- 12) "organismo geneticamente modificato (OGM)": qualsiasi organismo cui si applica la definizione di cui all'articolo 2 della direttiva 90/220/CEE del Consiglio, del 23 aprile 1990, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati (\*);
- 13) "derivato di OGM": una sostanza prodotta con/o a partire da OGM, ma che non ne contiene;
- 14) "uso di OGM e di derivati di OGM": il loro uso quali prodotti alimentari, ingredienti alimentari (compresi gli additivi e gli aromatizzanti), coadiuvanti tecnologici (compresi i solventi di estrazione), alimenti, mangimi composti, materie prime per mangimi, additivi per mangimi, coadiuvanti tecnologici per mangimi, taluni prodotti utilizzati nell'alimentazione per gli animali di cui alla direttiva 82/471/CEE (\*\*), prodotti fitosanitari, prodotti medicinali veterinari, concimi, ammendanti del terreno, sementi, materiale di moltiplicazione vegetale e animale;
- 15) "medicinali veterinari": i prodotti cui si applica la definizione di cui all'articolo 1, paragrafo 1 della direttiva 65/65/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1965, per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alle specialità medicinali (\*\*\*);
- 16) "medicinali omeopatici veterinari": i prodotti definiti all'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 92/74/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1992, che amplia il campo d'applicazione della direttiva 81/851/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative ai medicinali veterinari e che fissa disposizioni complementari per i medicinali omeopatici veterinari (\*\*\*\*);
- 17) "mangimi": i prodotti definiti all'articolo 2, lettera a), della direttiva 79/373/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979 relativa alla commercializzazione dei mangimi composti per animali (\*\*\*\*\*);
- 18) "materie prime per mangimi": i prodotti definiti all'articolo 2, lettera a), della direttiva 96/25/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, relativa alla circolazione delle materie prime per alimenti degli animali, che modifica le direttive 70/524/CEE, 74/63/CEE, 82/471/CEE e 93/74/CEE e abroga la direttiva 77/101/CEE (\*\*\*\*\*);
- 19) "mangimi composti per animali": i prodotti definiti all'articolo 2, lettera b), della direttiva 79/373/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla commercializzazione dei mangimi composti per animali;
- 20) "additivi per mangimi": i prodotti definiti all'articolo 2, lettera a), della direttiva 70/524/CEE, del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (\*\*\*\*\*);
- 21) "taluni prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali": prodotti nutrizionali ai sensi della direttiva 82/471/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1982, relativa a taluni prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali;
- 22) "unità/azienda/azienda di allevamento con metodo di produzione biologico": l'unità o l'azienda o l'azienda di allevamento conforme alle norme del presente regolamento;
- 23) "mangimi/materie prime per mangimi ottenuti con metodo di produzione biologico": i mangimi/le materie prime per mangimi prodotti conformemente alle norme di produzione di cui all'articolo 6;
- 24) "mangimi/materie prime per mangimi di conversione": i mangimi/le materie prime per mangimi che rispondono alle norme di produzione di cui all'articolo 6, eccetto per il periodo di conversione in cui dette norme si applicano per almeno un anno prima della raccolta;
- 25) "mangimi/materie prime per mangimi convenzionali": i mangimi/le materie prime per mangimi che non rientrano nelle categorie di cui ai punti 23 e 24.

(\*) GU L 117 dell'8.5.1990, pag. 15. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 97/35/CE (GU L 169 del 27.6.1997, pag. 72).

(\*\*) GU L 213 del 21.7.1982, pag. 8. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 1999/20/CE (GU L 80 del 25.3.1999, pag. 20).

(\*\*\*) GU 22 del 9.2.1965, pag. 369/65. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 93/39/CEE (GU L 214 del 24.8.1993, pag. 22).

(\*\*\*\*) GU L 297 del 13.10.1992, pag. 12.

(\*\*\*\*\*) GU L 86 del 6.4.1979, pag. 30. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 98/87/CE (GU L 318 del 27.11.1998, pag. 43).

(\*\*\*\*\*\*) GU L 125 del 23.5.1996, pag. 35. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 98/67/CE (GU L 261 del 24.9.1998, pag. 10).

(\*\*\*\*\*\*) GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 45/1999 della Commissione (GU L 6 del 21.1.1999, pag. 3).»

6) All'articolo 5, paragrafo 3 è aggiunta la lettera seguente:

«h) il prodotto è stato ottenuto senza l'impiego di organismi geneticamente modificati e/o prodotti derivati da tali organismi.»

7) All'articolo 5 è aggiunto il paragrafo seguente:

«3 bis. In deroga ai paragrafi da 1 a 3, i marchi che portano un'indicazione di cui all'articolo 2 possono continuare ad essere utilizzati fino al 1° luglio 2006 per l'eti-

chettatura e la pubblicità di prodotti che non soddisfano il presente regolamento a condizione che:

- la domanda di registrazione del marchio era stata presentata prima del 22 luglio 1991 — in Finlandia, Austria e Svezia anteriormente al 1° gennaio 1995 — ed è conforme alla prima direttiva 89/104/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (\*), e
- il marchio sia sempre riprodotto con un'indicazione, chiara, evidente e facilmente leggibile, che i prodotti non sono conformi al metodo di produzione biologico prescritto dal presente regolamento.

(\*) GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 92/10/CEE (GU L 6 dell'11.1.1992, pag. 35).»

- 8) All'articolo 5, paragrafo 5 la frase introduttiva è modificata come segue:
- «5. I prodotti agricoli etichettati o pubblicizzati in conformità del paragrafo 1 o 3 possono recare indicazioni concernenti la conversione all'agricoltura biologica purché:»
- 9) All'articolo 5, paragrafo 5, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
- «d) il prodotto contenga solo un ingrediente vegetale di origine agricola.»
- 10) All'articolo 5, paragrafo 5 è aggiunta la lettera seguente:
- «f) il prodotto sia stato ottenuto senza l'impiego di organismi geneticamente modificati e/o prodotti derivati da tali organismi.»
- 11) All'articolo 5, paragrafo 5 bis, è aggiunta la lettera seguente:
- «i) il prodotto sia stato ottenuto senza l'impiego di organismi geneticamente modificati e/o prodotti derivati da tali organismi.»
- 12) All'articolo 5, il paragrafo 10 è sostituito dal testo seguente:
- «10. In un prodotto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), un ingrediente ottenuto secondo le norme di cui all'articolo 6 non deve essere presente unitamente allo stesso ingrediente non ottenuto secondo tali norme.»
- 13) All'articolo 6, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
- «1. Il metodo di produzione biologico implica che per la produzione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) diversi dalle sementi e dai materiali di moltiplicazione vegetativa:
- a) devono essere osservate almeno le disposizioni dell'allegato I e, se del caso, le relative modalità di applicazione;
- b) soltanto i prodotti costituiti dalle sostanze menzionate nell'allegato I o elencate nell'allegato II possono essere utilizzati come prodotti fitosanitari, concimi, ammendanti del terreno, mangimi, materie prime per mangimi, mangimi composti, additivi per mangimi, le sostanze impiegate nell'alimentazione degli animali di cui alla direttiva 82/471/CEE, prodotti per la pulizia e la disinfezione dei locali di stabulazione e degli impianti, prodotti per la lotta contro organismi nocivi o malattie nei locali di stabulazione e negli impianti o per qualsiasi altro scopo specificato nell'allegato II per taluni prodotti. Possono essere utilizzati solo alle condizioni specifiche stabilite negli allegati I e II nella misura in cui la corrispondente utilizzazione è autorizzata nell'agricoltura generale dello Stato membro in questione in virtù delle pertinenti disposizioni comunitarie o delle disposizioni nazionali in conformità della normativa comunitaria;
- c) sono utilizzati soltanto sementi o materiali di moltiplicazione vegetativa prodotti con il metodo biologico di cui al paragrafo 2;
- d) non devono essere utilizzati organismi geneticamente modificati e/o prodotti derivati da tali organismi, ad eccezione dei medicinali veterinari.»
- 14) All'articolo 6, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
- «2. Per le sementi e i materiali di riproduzione vegetativa, il metodo di produzione biologico implica che la pianta porta-seme per le sementi e la/le piante/e porta-marze per i materiali di riproduzione vegetativa sono stati ottenuti:
- a) senza l'impiego di organismi geneticamente modificati e/o prodotti derivati da tali organismi e
- b) conformemente al paragrafo 1, lettere a) e b) per almeno una generazione o, in caso di colture perenni, per almeno due cicli colturali.»
- 15) All'articolo 6, paragrafo 3, lettere a) e b) la data «31 dicembre 2000» è sostituita da «31 dicembre 2003».
- 16) All'articolo 6, paragrafo 4, la data «31 dicembre 1999» è sostituita da «31 dicembre 2002».
- 17) All'articolo 7, paragrafo 1 la frase introduttiva e il testo della lettera a) sono sostituiti dal seguente:
- «1. Prodotti che non erano autorizzati alla data di adozione del presente regolamento per un'utilizzazione di cui

all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), possono essere inclusi nell'allegato II se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

a) quando sono utilizzati per la lotta contro organismi nocivi o malattie dei vegetali oppure per la pulizia e la disinfezione dei locali di stabulazione e degli impianti:

— quando sono essenziali per la lotta contro un organismo nocivo o una particolare malattia, per i quali non sono disponibili altre alternative biologiche, colturali, fisiche o relative alla selezione dei vegetali; e

— le condizioni della loro utilizzazione escludono qualsiasi contatto diretto con le sementi, i vegetali o i prodotti vegetali e con gli animali e i prodotti animali; tuttavia, nel caso di vegetali vivaci, il contatto diretto può aver luogo, ma soltanto al di fuori della stagione di crescita delle parti commestibili (frutti) fintantoché l'applicazione del prodotto non induce indirettamente la presenza di residui del prodotto nelle parti commestibili; e

— la loro utilizzazione non produce effetti inaccettabili per l'ambiente o non contribuisce a contaminarlo;».

18) È inserito il paragrafo seguente:

«1 ter. Per le sostanze minerali e gli oligoelementi impiegati nell'alimentazione degli animali, nell'allegato II possono essere inserite altre fonti di tali prodotti, purché essi siano di origine naturale o, altrimenti, di sintesi, nella stessa forma dei prodotti naturali;».

19) All'articolo 9, paragrafo 11, i termini «del 26 giugno 1989» sono cancellati.

20) È inserito il paragrafo seguente:

«12. a) Per le produzioni di carni animali, fatte salve le disposizioni dell'allegato III, gli Stati membri assicurano che i controlli interessino tutte le fasi di produzione, macellazione, sezionamento, e eventuali altre preparazioni fino alla vendita al consumatore, onde garantire per quanto tecnicamente possibile la rintracciabilità dei prodotti animali durante tutto il ciclo di produzione, trasformazione e ogni altra eventuale preparazione, dall'unità di produzione degli animali fino all'unità di condizionamento e/o etichettatura finali. Essi informano la Commissione, anche con la relazione di supervisione di cui all'articolo 15, delle misure adottate e della loro applicazione.

b) Per gli altri prodotti animali diversi dalle carni, nell'allegato III verranno stabilite altre disposizioni per assicurarne la rintracciabilità, per quanto tecnicamente possibile.

c) Ad ogni modo, le misure adottate in virtù dell'articolo 9 assicurano che i consumatori ricevano garanzie che il prodotto è ottenuto in conformità alle disposizioni del presente regolamento.»

21) All'articolo 11, paragrafo 6, lettera a) la data «31 dicembre 2002» è sostituita dalla data «31 dicembre 2005».

22) All'articolo 12 è aggiunto il comma seguente:

«Tuttavia, tenuto conto delle norme di cui all'allegato I, parte B sulla produzione animale, gli Stati membri possono applicare norme più rigorose agli animali e ai prodotti animali provenienti dal loro territorio, purché tali norme siano conformi al diritto comunitario e non vietino né limitino la commercializzazione di altri animali o prodotti animali che soddisfano i requisiti del presente regolamento.»

23) L'articolo 13 è sostituito dal seguente:

#### «Articolo 13

Possono essere adottate, secondo la procedura prevista all'articolo 14:

- le modalità di applicazione del presente regolamento;
- le modifiche da apportare agli allegati I, II, III, IV, VI, VII e VIII;
- le modifiche da apportare all'allegato V per definire un logo comunitario da utilizzare in associazione con l'indicazione di conformità al regime di controllo o in sostituzione di tale indicazione;
- le restrizioni e misure applicative ai fini dell'applicazione della deroga di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera d) per i medicinali veterinari;
- le misure applicative sulla base dell'evidenza scientifica o del progresso tecnico ai fini dell'applicazione del divieto di impiego di OGM o di derivati di OGM, con particolare riguardo ad una soglia minima per contaminazioni inevitabili, che non deve essere superata.»

24) È inserito l'articolo seguente:

#### «Articolo 15 bis

Con riferimento alle misure istituite nel presente regolamento, in particolare quelle che la Commissione deve

attuare per raggiungere gli obiettivi fissati agli articoli 9 e 11, e gli allegati tecnici, gli stanziamenti necessari vengono assegnati ogni anno nell'ambito della procedura di bilancio.»

- 25) Gli allegati I, II, III e VI sono modificati e gli allegati VII e VIII sono aggiunti, conformemente all'allegato.

#### Articolo 2

Per conformarsi ai periodi di conversione di cui all'allegato I, parti B e C, il periodo trascorso anteriormente al 24 agosto 2000 è preso in considerazione qualora l'operatore possa dimostrare in modo soddisfacente per l'autorità o l'organismo ispettivo che durante tale periodo ha prodotto in conformità

delle disposizioni nazionali vigenti o, in mancanza, delle norme private accettate o riconosciute dagli Stati membri.

#### Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a partire dal 24 agosto 2000, tuttavia i divieti concernenti l'uso di organismi geneticamente modificati e loro derivati di cui al presente regolamento ed in particolare le disposizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettera h), all'articolo 5, paragrafo 5, lettera f), all'articolo 5 bis, lettera i), all'articolo 6, paragrafo 1, lettera d), all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a) e all'allegato 1, sezione B, paragrafo 4.18, del regolamento (CEE) 2092/91, sono immediatamente applicabili.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 luglio 1999.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

K. HEMILÄ

## ALLEGATO

I. L'allegato I è modificato come segue:

- 1) Nella parte «Vegetali e prodotti vegetali» il comma relativo agli animali e ai prodotti animali è soppresso.
- 2) Il titolo «Vegetali e prodotti vegetali» è sostituito da «A. Vegetali e prodotti vegetali».
- 3) Sono aggiunte le seguenti rubriche e sezioni:

«B. ANIMALI E PRODOTTI ANIMALI DELLE SEGUENTI SPECIE: BOVINI (COMPRESSE LE SPECIE BUBALUS E BISON), SUINI, OVINI, CAPRINI, EQUIDI E POLLAME

1. **Principi generali**

- 1.1. Le produzioni animali rappresentano una componente dell'attività di numerose aziende agricole operanti nel settore dell'agricoltura biologica.
- 1.2. Le produzioni animali devono contribuire all'equilibrio dei sistemi di produzione agricola rispondendo alle esigenze di elementi nutritivi delle colture e migliorando la sostanza organica del suolo. Esse contribuiscono in tal modo a creare e a mantenere rapporti di complementarità fra terra e vegetale, vegetale e animali, animale e terra. Quale parte di questo concetto, la produzione senza terra non è conforme alle norme del presente regolamento.
- 1.3. Impiegando risorse naturali rinnovabili (deiezioni zootecniche, colture di leguminose, colture foragere), il binomio coltura-allevamento e i sistemi di pascolo consentono la salvaguardia e il miglioramento della fertilità del suolo a lungo termine e contribuiscono allo sviluppo di un'agricoltura sostenibile.
- 1.4. L'allevamento praticato nel quadro dell'agricoltura biologica è una produzione legata alla terra. Tranne qualora esista un'autorizzazione eccezionale del presente allegato, gli animali devono disporre di un'area di pascolo. Il numero di capi per unità di superficie sarà limitato in misura tale da consentire una gestione integrata delle produzioni animali e vegetali a livello di unità di produzione e in modo da ridurre al minimo ogni forma di inquinamento, in particolare del suolo e delle acque superficiali e sotterranee. La consistenza del patrimonio zootecnico sarà essenzialmente connessa alla superficie disponibile al fine di evitare i problemi del sovrappascolo e dell'erosione e di consentire lo spargimento delle deiezioni animali onde escludere danni all'ambiente. Nel capitolo 7 figurano norme dettagliate per l'uso di deiezioni organiche.
- 1.5. Nell'agricoltura biologica, tutti gli animali appartenenti ad una stessa unità di produzione devono essere allevati nel rispetto delle norme contenute nel presente regolamento.
- 1.6. Tuttavia è ammessa nell'azienda la presenza di animali che non sono allevati secondo le disposizioni del presente regolamento purché l'allevamento di questi animali abbia luogo in un'unità distinta, provvista di stalle e pascoli nettamente separati da quelli adibiti alla produzione conforme alle norme del presente regolamento, e a condizione che si tratti di animali di specie diversa.
- 1.7. In deroga a questo principio, gli animali che non sono allevati secondo le disposizioni del presente regolamento possono utilizzare, ogni anno per un periodo limitato di tempo, il pascolo di unità conformi al regolamento stesso, purché tali animali provengano da allevamenti estensivi [come definito all'articolo 6, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 950/97 (\*) e, ove si tratti di specie non menzionate in tale regolamento, il numero di animali per ettaro sia equivalente a 170 kg di azoto per ettaro all'anno come definito nell'allegato VII del presente regolamento] e nessun altro animale soggetto alle prescrizioni del presente regolamento sia presente sullo stesso pascolo nello stesso tempo. Questa deroga è subordinata all'autorizzazione preventiva dell'organismo o dell'autorità di controllo.
- 1.8. In forza di una seconda deroga a questo principio, gli animali allevati secondo le prescrizioni del presente regolamento possono utilizzare un'area di pascolo comune purché:
  - a) l'area non sia stata trattata con prodotti diversi da quelli previsti all'allegato II del presente regolamento per un periodo di almeno tre anni;
  - b) qualsiasi animale che utilizzi il pascolo in questione e non sia soggetto alle prescrizioni del presente regolamento provenga da allevamenti estensivi, quali definiti all'articolo 6, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 950/97; oppure, ove si tratti di specie non menzionate in tale regolamento, il numero di animali per ettaro sia equivalente a 170 kg di azoto per ettaro all'anno come definito nell'allegato VII del presente regolamento;

- c) i prodotti animali derivanti da animali allevati secondo le disposizioni del presente regolamento, nel periodo in cui utilizzavano il pascolo comune, non siano considerati di origine biologica, a meno che si dimostri in modo soddisfacente all'organismo o all'autorità di controllo che essi sono stati nettamente separati da altri animali non rispondenti ai requisiti del presente regolamento.

## 2. Conversione

### 2.1. Conversione di aree associate a produzioni animali biologiche

2.1.1. In caso di conversione di un'unità di produzione, l'intera superficie dell'unità utilizzata per l'alimentazione degli animali deve rispondere alle norme di produzione dell'agricoltura biologica, utilizzando i periodi di conversione stabiliti nella parte A del presente allegato "Vegetali e prodotti vegetali".

2.1.2. In deroga a questo principio, il periodo di conversione può essere ridotto di 1 anno per i pascoli, i parchetti all'aperto e gli spiazzi liberi utilizzati da specie non erbivore. Detto periodo può essere ridotto a 6 mesi se le aree interessate non sono state sottoposte, in anni recenti, a trattamenti con prodotti diversi da quelli previsti nell'allegato II del presente regolamento. Questa deroga deve essere autorizzata dall'organismo o dall'autorità di controllo.

### 2.2. Conversione di animali e prodotti animali

2.2.1. I prodotti animali possono essere venduti con la denominazione biologica soltanto se gli animali sono stati allevati secondo le norme del presente regolamento per un periodo di almeno:

- 12 mesi per gli equini ed i bovini (comprese le specie *Bubalus* e *Bison*) destinati alla produzione di carne ed in ogni caso per almeno tre quarti della loro vita;
- 6 mesi per i piccoli ruminanti ed i suini; tuttavia, per un periodo transitorio che scade il 24 agosto 2003, il periodo per i suini è di 4 mesi;
- 6 mesi per gli animali da latte; tuttavia per un periodo transitorio che scade il 24 agosto 2003, il periodo è di 3 mesi;
- 10 settimane per il pollame introdotto prima dei 3 giorni di età e destinato alla produzione di carne;
- 6 settimane per le ovaiole.

2.2.2. In deroga al paragrafo 2.2.1 e per la costituzione del patrimonio, i vitelli e i piccoli ruminanti che sono destinati alla produzione di carne possono essere venduti con la denominazione biologica per un periodo transitorio che scade il 31 dicembre 2003, purché:

- provengano da un allevamento estensivo;
- siano stati allevati nell'unità biologica fino al momento della vendita o della macellazione per un periodo minimo di 6 mesi per i vitelli e di 2 mesi per i piccoli ruminanti;
- l'origine degli animali sia conforme alle condizioni di cui al quarto e quinto trattino del paragrafo 3.4.

### 2.3. Conversione simultanea

2.3.1. In deroga ai punti 2.2.1, 4.2 e 4.4 nel caso di conversione simultanea dell'intera unità di produzione — compresi animali, pascoli e/o area utilizzata per il foraggio — il periodo totale di conversione combinato per tutti questi elementi è ridotto a 24 mesi, fatte salve le condizioni seguenti:

- a) la deroga si applica soltanto agli animali esistenti e alla loro progenie e nel contempo anche all'area utilizzata per foraggio/pascolo prima dell'inizio della conversione;
- b) gli animali sono nutriti principalmente con prodotti dell'unità di produzione.

## 3. Origine degli animali

3.1. Nella scelta delle razze o delle varietà si deve tener conto della capacità degli animali di adattarsi alle condizioni locali nonché della loro vitalità e resistenza alle malattie. Inoltre le razze e le varietà devono essere selezionate al fine di evitare malattie specifiche o problemi sanitari connessi con alcune razze e varietà utilizzate nella produzione intensiva (ad es. sindrome da stress dei suini, PME, morte improvvisa, aborto spontaneo, nascita difficoltosa con taglio cesareo, ecc.), dando la preferenza a razze e varietà autoctone.

- 3.2. Gli animali devono provenire da unità di produzione che osservino le norme di produzione di cui all'articolo 6 e al presente allegato ed essere mantenuti per tutta la loro vita in questo sistema di produzione.
- 3.3. Come prima deroga e previa autorizzazione dell'organismo o dell'autorità di controllo, il bestiame esistente nell'unità di produzione che non è conforme alle norme del presente regolamento può essere convertito.
- 3.4. Come seconda deroga, in caso di prima costituzione del patrimonio e in mancanza di un numero sufficiente di animali ottenuti con metodi biologici, possono essere introdotti nelle unità di produzione biologiche animali ottenuti con metodi non biologici alle seguenti condizioni:
- pollastrelle destinate alla produzione di uova, purché in età non superiore alle 18 settimane;
  - pulcini destinati alla produzione di carne, con meno di 3 giorni quando lasciano l'unità in cui sono stati prodotti;
  - bufali di meno di 6 mesi;
  - vitelli e puledri allevati secondo le norme del presente regolamento subito dopo lo svezzamento e in ogni caso di meno di 6 mesi;
  - pecore e capre allevate secondo le norme del presente regolamento subito dopo lo svezzamento e in ogni caso di meno di 45 giorni;
  - suinetti allevati secondo le norme del presente regolamento subito dopo lo svezzamento e di peso inferiore a 25 kg.
- 3.5. La suddetta deroga, che deve essere preventivamente autorizzata dall'organismo o dall'autorità di controllo, è applicabile durante un periodo transitorio che scade il 31 dicembre 2003.
- 3.6. Come terza deroga, il rinnovo o la ricostituzione del patrimonio sono autorizzati dall'organismo o dall'autorità di controllo in mancanza di animali ottenuti con metodi biologici e nei seguenti casi:
- a) elevata mortalità degli animali a causa di problemi sanitari o di catastrofi;
  - b) pollastrelle di età non superiore a 18 settimane destinate alla produzione di uova;
  - c) pollame di meno di tre giorni destinato alla produzione di carne e suinetti subito dopo lo svezzamento e di peso inferiore a 25 kg.
- I casi di cui alle lettere b) e c) sono autorizzati per un periodo transitorio che scade il 31 dicembre 2003.
- 3.7. Nel caso di suini, pollastrelle e pollame destinati alla produzione di carne, questa deroga transitoria è riesaminata prima della scadenza per vagliare eventuali possibilità di proroga di tale scadenza.
- 3.8. Come quarta deroga, al fine di completare l'incremento naturale e di garantire il rinnovo del patrimonio, in mancanza di animali ottenuti con metodi biologici e unicamente con l'autorizzazione dell'organismo o dell'autorità di controllo, possono essere introdotti annualmente, entro un massimo del 10% del bestiame bovino o equino adulto (comprese le specie *Bubalus* e *Bison*) e del 20% del bestiame suino, ovino o caprino adulto dell'azienda, animali — ad esempio animali di sesso femminile (nullipari) — provenienti da allevamenti non biologici.
- 3.9. Le percentuali previste dalla suddetta deroga non si applicano alle unità di produzione di meno di dieci equini o bovini, o di meno di cinque suini, ovini o caprini. Per tali unità qualsiasi rinnovo di cui sopra è limitato al massimo di un capo all'anno.
- 3.10. Dette percentuali possono essere maggiorate, fino al 40%, dietro parere favorevole dell'organismo o dell'autorità di controllo, nei seguenti casi particolari:
- estensione significativa dell'azienda;
  - cambiamento della razza;
  - sviluppo di una nuova produzione.
- 3.11. Come quinta deroga, l'introduzione di maschi riproduttori provenienti da allevamenti non biologici è autorizzata a condizione che gli animali vengano successivamente allevati e nutriti per il resto della loro vita secondo le norme enunciate nel presente regolamento.

- 3.12. Qualora gli animali provengano da unità non conformi al presente regolamento, secondo le condizioni e i limiti indicati ai punti da 3.3 a 3.11, i relativi prodotti potranno essere venduti come prodotti biologici soltanto se saranno stati rispettati i periodi indicati al punto 2.2.1; nel corso di detti periodi devono essere osservate tutte le norme enunciate nel presente regolamento.
- 3.13. Nel caso di animali ottenuti da unità non conformi al presente regolamento si deve rivolgere particolare attenzione alle norme sanitarie. L'organismo o l'autorità di controllo può prescrivere, a seconda della situazione locale, disposizioni particolari come controlli preventivi e periodi di quarantena.
- 3.14. La Commissione presenterà una relazione entro il 31 dicembre 2003 relativa alla disponibilità di animali allevati con metodi biologici per presentare, se del caso, una proposta al comitato permanente, volta ad assicurare che tutta la produzione di carne con metodi biologici provenga da animali nati e cresciuti in aziende che praticano il metodo di produzione biologico.

#### 4. Alimentazione

- 4.1. L'alimentazione è finalizzata a una produzione di qualità piuttosto che a massimizzare la produzione stessa, rispettando nel contempo le esigenze nutrizionali degli animali nei vari stadi fisiologici. Le pratiche di ingrasso sono autorizzate nella misura in cui sono reversibili in qualsiasi stadio dell'allevamento. È vietata l'alimentazione forzata.
- 4.2. Gli animali devono essere alimentati con alimenti biologici.
- 4.3. Inoltre gli animali devono essere allevati in conformità delle norme del presente allegato, preferibilmente con alimenti prodotti dall'unità o, qualora ciò non sia possibile, con alimenti provenienti da altre unità o imprese conformantisi alle disposizioni del presente regolamento.
- 4.4. L'incorporazione nella razione alimentare di alimenti in fase di conversione è autorizzata fino ad un massimo del 30% in media della formula alimentare. Allorché gli alimenti in fase di conversione provengono da un'unità della propria azienda, la percentuale può arrivare al 60%.
- 4.5. L'alimentazione di base dei mammiferi giovani è il latte naturale, di preferenza quello materno. Tutti i mammiferi devono essere nutriti con latte naturale per un periodo minimo che dipende dalle varie specie: 3 mesi per bovini (includere le specie *Bubalus* e *Bison*) ed equini, 45 giorni per ovini e caprini e 40 giorni per i suini.
- 4.6. Se del caso, gli Stati membri designano le zone o le regioni in cui è praticabile la transumanza (compresi gli spostamenti di animali verso i pascoli montani), fatte salve le disposizioni sull'alimentazione degli animali di cui al presente allegato.
- 4.7. Per gli erbivori, i sistemi di allevamento devono basarsi in massima parte sul pascolo, tenuto conto delle disponibilità di pascoli nei vari periodi dell'anno. Almeno il 60% della materia secca di cui è composta la razione giornaliera deve essere costituito da foraggi freschi, essiccati o insilati. Tuttavia l'autorità o l'organismo di controllo può permettere, per gli animali da latte, la riduzione al 50% per un periodo massimo di 3 mesi all'inizio della lattazione.
- 4.8. In deroga al punto 4.2 è autorizzato, durante un periodo transitorio che scade il 24 agosto 2005, l'impiego in proporzioni limitate di alimenti convenzionali, qualora l'allevatore non sia in grado di procurarsi alimenti esclusivamente ottenuti con metodi di produzione biologica. La percentuale massima annua autorizzata di alimenti convenzionali è del 10% per gli erbivori e del 20% per le altre specie. Dette percentuali sono calcolate annualmente in rapporto alla materia secca degli alimenti di origine agricola. La percentuale massima autorizzata di alimenti convenzionali nella razione giornaliera, fatta eccezione per i periodi di transumanza, è pari al 25%, calcolata in percentuale di materia secca.
- 4.9. In deroga al punto 4.8, le autorità competenti degli Stati membri, in caso di perdite di produzione foraggera segnatamente dovute ad avversità climatiche eccezionali, possono autorizzare per un periodo limitato e relativamente a un'area specifica, una percentuale più elevata di alimenti convenzionali ove tale deroga sia giustificata. Previa approvazione dell'autorità competente, l'organismo o l'autorità di controllo applica tale deroga a singoli operatori.
- 4.10. Per il pollame la razione utilizzata nella fase d'ingrasso deve contenere almeno il 65% di cereali.
- 4.11. I foraggi freschi, essiccati o insilati devono essere aggiunti alla razione giornaliera di suini e pollame.
- 4.12. Solo i prodotti elencati nell'allegato II, parte D, sezioni 1.5 e 3.1 possono essere usati rispettivamente come additivi e come ausiliari di fabbricazione di insilati.

- 4.13. Le materie prime di origine agricola per mangimi convenzionali possono essere usate per l'alimentazione degli animali solo se elencate nell'allegato II, parte C, sezione C.1 (materie prime di origine vegetale per mangimi), fatte salve le restrizioni quantitative previste dal presente allegato, e solo se sono prodotte o preparate senza uso di solventi chimici.
- 4.14. Le materie prime di origine animale per mangimi (convenzionali, prodotte biologicamente) elencate nell'allegato II, parte C, sezione C.2 possono essere usate solo nel rispetto delle restrizioni quantitative previste dal presente allegato.
- 4.15. Al più tardi il 24 agosto 2003, la parte C, sezioni 1, 2, 3 e la parte D dell'allegato II sono rivedute allo scopo di ritirarne in particolare le materie prime convenzionali di mangimi di origine agricola prodotti in quantità sufficiente nella comunità secondo il metodo di produzione biologico.
- 4.16. Per soddisfare le esigenze nutrizionali degli animali, possono essere usati per l'alimentazione animale solo i prodotti elencati nell'allegato II, parte C, sezione 3 (materie prime di origine minerale per mangimi), e la parte D, sezioni 1.1 (elementi in tracce) e 1.2 (vitamine, provitamine e sostanze di effetto analogo chimicamente ben definite).
- 4.17. Solo i prodotti elencati nell'allegato II, parte D, sezioni 1.3 (enzimi) e 1.4 (microrganismi), 1.6 (agenti leganti, antiagglomeranti e coagulanti), 2 (alcuni prodotti utilizzati nell'alimentazione animale) e 3 (ausiliari di fabbricazione dei mangimi) possono essere usati nell'alimentazione degli animali per gli scopi indicati per le suddette categorie. Antibiotici, coccidiostatici, medicinali, stimolanti della crescita o altre sostanze intese a stimolare la crescita o la produzione non sono utilizzati nell'alimentazione degli animali.
- 4.18. Alimenti, materie prime per mangimi, mangimi composti, additivi per mangimi, ausiliari di fabbricazione dei mangimi e certi prodotti usati nell'alimentazione animale non devono essere stati prodotti con l'impiego di organismi geneticamente modificati o di prodotti da essi derivati.

## 5. **Profilassi e cure veterinarie**

- 5.1. La profilassi nella zootecnica biologica è basata sui seguenti principi:
  - a) scelta delle razze o delle linee e ceppi appropriati di animali, come specificato nel capitolo 3;
  - b) applicazione di pratiche di allevamento adeguate alle esigenze di ciascuna specie che stimolino un'elevata resistenza alle malattie ed evitino le infezioni;
  - c) uso di alimenti di alta qualità, abbinato a movimento regolare fisico e accesso ai pascoli, stimolando così le difese immunologiche naturali degli animali;
  - d) adeguata densità degli animali, evitando così il sovraffollamento e qualsiasi problema sanitario che ne potrebbe derivare.
- 5.2. I suddetti principi dovrebbero limitare i problemi sanitari, in modo da tenerli sotto controllo essenzialmente mediante prevenzione.
- 5.3. Se, malgrado le suddette misure preventive, un animale è malato o ferito, esso deve essere curato immediatamente e, se necessario, isolato in appositi locali.
- 5.4. L'uso di medicinali veterinari nell'agricoltura biologica deve essere conforme ai seguenti principi:
  - a) i prodotti fitoterapici (ad es. estratti vegetali — esclusi gli antibiotici — essenze, ecc.), omeopatici (ad es. sostanze vegetali, animali o minerali), gli oligoelementi e i prodotti elencati all'allegato II, parte C, sezione 3, sono preferiti agli antibiotici o ai medicinali veterinari allopatrici ottenuti per sintesi chimica, purché abbiano efficacia terapeutica per la specie animale e tenuto conto delle circostanze che hanno richiesto la cura;
  - b) qualora l'uso dei suddetti prodotti non sia verosimilmente efficace, o non si dimostri tale per le malattie o le ferite, e qualora la cura sia essenziale per evitare sofferenze o disagi all'animale, possono essere utilizzati antibiotici o medicinali veterinari allopatrici ottenuti per sintesi chimica sotto la responsabilità di un veterinario;
  - c) è vietato l'uso di medicinali veterinari allopatrici ottenuti per sintesi chimica o di antibiotici per trattamenti preventivi.

- 5.5. Oltre ai suddetti principi, si applicano le seguenti norme:
- a) è vietato l'impiego di sostanze destinate a stimolare la crescita o la produzione (compresi antibiotici, coccidiostatici e altri stimolanti artificiali della crescita) nonché l'uso di ormoni o sostanze analoghe destinati a controllare la riproduzione (ad es. al fine di indurre o sincronizzare gli estri) o ad altri scopi. Tuttavia possono essere somministrati ormoni a singoli animali nell'ambito di trattamenti terapeutici veterinari;
  - b) sono autorizzati le cure veterinarie degli animali, nonché i trattamenti degli edifici, delle attrezzature e dei locali prescritti dalla normativa nazionale o comunitaria, compreso l'impiego di sostanze immunologiche ad uso veterinario se è riconosciuta la presenza di malattie nella zona in cui è situata l'unità di produzione.
- 5.6. Qualora debbano essere impiegati medicinali veterinari è necessario specificare in modo chiaro: il tipo di prodotto (indicando anche i principi attivi in esso contenuti) e i dettagli della diagnosi; la posologia; il metodo di somministrazione; la durata del trattamento e il tempo di sospensione stabilito dalla legge. Queste informazioni devono essere dichiarate all'autorità o all'organismo di controllo prima che gli animali o i prodotti animali siano commercializzati con la denominazione biologica. Gli animali trattati devono essere chiaramente identificati, singolarmente per il bestiame di grandi dimensioni; singolarmente o a gruppi per il pollame e il bestiame di piccole dimensioni.
- 5.7. Il tempo di sospensione tra l'ultima somministrazione di medicinali veterinari allopatici ad un animale in condizioni normali di utilizzazione e la produzione di derrate alimentari ottenuta con metodi biologici da detti animali deve essere di durata doppia rispetto a quello stabilito dalla legge o, qualora tale tempo non sia precisato, di 48 ore.
- 5.8. Ad eccezione delle vaccinazioni, delle cure antiparassitarie e dei piani obbligatori di eradicazione attuati negli Stati membri, nel caso in cui un animale o un gruppo di animali sia sottoposto a più di due o massimo tre cicli di trattamenti con medicinali veterinari allopatici ottenuti per sintesi chimica o antibiotici in un anno (o a più di un ciclo di trattamenti se la sua vita produttiva è inferiore a un anno), gli animali interessati o i prodotti da essi derivati non possono essere venduti come prodotti ottenuti conformemente alle disposizioni del presente regolamento. Tali animali devono essere sottoposti ai periodi di conversione previsti al capitolo del presente allegato, con il consenso dell'autorità o dell'organismo di controllo.

## 6. Metodi di gestione zootecnica, trasporto ed identificazione dei prodotti animali

### 6.1. Metodi zootecnici

- 6.1.1. In linea di principio, la riproduzione di animali allevati biologicamente deve basarsi su metodi naturali. È tuttavia consentita l'inseminazione artificiale. Sono invece vietate altre forme di riproduzione artificiale o assistita (ad es. il trapianto di embrioni).
- 6.1.2. Operazioni quali l'applicazione di anelli di gomma alle code degli ovini, la recisione della coda o dei denti, la spuntatura del becco o la decornazione non devono essere praticate sistematicamente sugli animali nell'agricoltura biologica. Alcune di queste operazioni possono tuttavia essere autorizzate dall'autorità o dall'organismo di controllo per motivi di sicurezza (ad esempio decornazione degli animali giovani) o al fine di migliorare la salute, il benessere o l'igiene degli animali. Tali operazioni devono essere effettuate all'età più opportuna da personale qualificato, riducendo al minimo ogni sofferenza per gli animali.
- 6.1.3. La castrazione è consentita per mantenere la qualità dei prodotti e le pratiche tradizionali di produzione (suini, manzi, capponi, ecc.) ma solo alle condizioni stabilite nell'ultima frase del punto 6.1.2.
- 6.1.4. È vietata la stabulazione fissa. Ciò nondimeno, in deroga a tale principio, l'autorità o l'organismo di controllo può autorizzare tale prassi su un singolo animale, previa motivazione da parte dell'operatore che ciò è necessario per ragioni di sicurezza o benessere dell'animale e che tale prassi viene applicata solo per un limitato periodo di tempo.
- 6.1.5. In deroga alle disposizioni del punto 6.1.4, la stabulazione fissa può essere praticata in edifici esistenti prima del 24 agosto 2000, purché sia previsto regolare movimento fisico e l'allevamento avvenga conformemente ai requisiti in materia di benessere degli animali, con zone confortevoli provviste di lettiera nonché gestione individuale. Tale deroga, che dev'essere autorizzata dall'autorità o dall'organismo di controllo, si applica per un periodo transitorio che scade il 31 dicembre 2010.
- 6.1.6. Con un'ulteriore deroga, nelle piccole aziende è permessa la stabulazione fissa se non è possibile allevare gli animali in gruppi adeguati ai requisiti di comportamento, purché almeno due volte alla settimana abbiano accesso a pascoli o a spazi liberi all'aperto. Tale deroga, che dev'essere autorizzata dall'autorità o dall'organismo di controllo, si applica ad aziende che soddisfano le norme nazionali in materia di zootecnia biologica vigenti fino al 24 agosto 2000, in mancanza, le norme private accettate o riconosciute dagli Stati membri.

- 6.1.7. Anteriormente al 31 dicembre 2006 la Commissione presenta una relazione sull'attuazione del punto 6.1.5.
- 6.1.8. Se gli animali vengono allevati in gruppo, la dimensione di quest'ultimo deve essere commisurata alle fasi di sviluppo e alle esigenze comportamentali delle specie interessate. È vietato tenere gli animali in condizioni, o sottoporli ad un regime alimentare, che possano indurre anemia.
- 6.1.9. L'età minima per la macellazione del pollame è di:
- 81 giorni per i polli,
  - 150 giorni per i capponi,
  - 49 giorni per le anatre di Pechino,
  - 70 giorni per le femmine di anatra muta,
  - 84 giorni per i maschi di anatra muta,
  - 92 giorni per le anatre bastarde,
  - 94 giorni per le faraone,
  - 140 giorni per i tacchini e le oche.
- Ove i produttori non rispettino queste età minime per la macellazione, devono usare ceppi a crescita lenta.
- 6.2. *Trasporto*
- 6.2.1. Il trasporto degli animali deve effettuarsi in modo da affaticare il meno possibile gli animali, conformemente alla normativa nazionale o comunitaria in vigore. Le operazioni di carico e scarico devono svolgersi con cautela e senza usare alcun tipo di stimolazione elettrica per costringere gli animali. È vietato l'uso di calmanti allopatici prima e nel corso del trasporto.
- 6.2.2. Nella fase che porta alla macellazione e al momento della macellazione gli animali devono essere trattati in modo da ridurre al minimo lo stress.
- 6.3. *Identificazione dei prodotti animali*
- 6.3.1. L'identificazione degli animali e dei prodotti animali deve essere garantita per tutto il ciclo di produzione, preparazione, trasporto e commercializzazione.
- 7. Deiezioni zootecniche**
- 7.1. Il quantitativo totale impiegato nell'azienda di deiezioni zootecniche secondo la definizione della direttiva 91/676/CEE(\*\*) non può superare 170 kg N per ettaro all'anno di superficie agricola utilizzata, quantitativo previsto nell'allegato III della suddetta direttiva. Se necessario, la densità totale degli animali sarà ridotta per evitare il superamento dei limiti sopracitati.
- 7.2. Per determinare la appropriata densità degli animali di cui sopra le unità di bestiame adulto equivalenti a 170 kg N/ha per anno di superficie agricola utilizzata per le varie categorie di animali saranno determinate dalle autorità competenti degli Stati membri tenendo conto, a titolo orientativo, della tabella riportata nell'allegato VII.
- 7.3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri qualsiasi variazione rispetto alla tabella e le ragioni che giustificano tali modifiche. Tale prescrizione si riferisce soltanto al calcolo del numero massimo di animali, allo scopo di garantire che il limite di 170 kg di azoto da deiezioni zootecniche/ha/anno non sia superato. Ciò lascia impregiudicata la densità del bestiame ai fini della salute e del benessere degli animali di cui al capitolo 8 e nell'allegato VIII.

- 7.4. Le aziende che praticano il metodo di produzione biologico possono stabilire una cooperazione con altre aziende ed imprese soggette alle disposizioni di cui al presente regolamento ai fini dello spargimento delle deiezioni in eccesso prodotto con metodi biologici. Il limite massimo di 170 kg di azoto di effluenti/ha/anno di superficie agricola utilizzata sarà calcolato in base all'insieme delle unità di produzione biologica che partecipano alla cooperazione.
- 7.5. Gli Stati membri possono stabilire limiti inferiori a quelli specificati nei punti da 7.1 a 7.4, tenendo conto delle caratteristiche della zona in questione, dell'applicazione di altri fertilizzanti azotati al terreno e dell'apporto di azoto alle colture mediante assorbimento dal suolo.
- 7.6. Gli impianti destinati allo stoccaggio di deiezioni zootecniche devono essere di capacità tale da impedire l'inquinamento delle acque per scarico diretto o ruscellamento e infiltrazione nel suolo.
- 7.7. Onde garantire la corretta gestione della fertilizzazione, gli impianti per le deiezioni zootecniche devono avere una capacità di stoccaggio superiore a quella richiesta per il periodo più lungo dell'anno nel quale la concimazione del terreno non è opportuna (conformemente alle corrette prassi agricole stabilite dagli Stati membri) o è vietata, nel caso in cui le unità di produzione siano situate in una zona definita vulnerabile per i nitrati.

## 8. Aree di pascolo e edifici zootecnici

### 8.1. *Principi generali*

8.1.1. Le condizioni di stabulazione degli animali devono rispondere alle loro esigenze biologiche ed etologiche (per es. quelle di carattere comportamentale per quanto concerne libertà di movimento e benessere adeguati). Gli animali devono disporre di un accesso agevole alle mangiatoie e agli abbeveratoi. L'isolazione, il riscaldamento e l'aerazione dei locali di stabulazione devono garantire che la circolazione dell'aria, i livelli di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e la concentrazione di gas siano mantenuti entro limiti non nocivi per gli animali. I locali devono consentire un'abbondante ventilazione e illuminazione naturale.

8.1.2. I pascoli, gli spiazzali liberi e i parchetti all'aria aperta devono all'occorrenza offrire, in funzione delle condizioni climatiche locali e delle razze in questione, un riparo sufficiente dalla pioggia, dal vento, dal sole e dalle temperature estreme.

### 8.2. *Densità del bestiame e protezione della vegetazione da un pascolo eccessivo*

8.2.1. Non è obbligatorio prevedere locali di stabulazione nelle regioni aventi condizioni climatiche che consentono agli animali di vivere all'aperto.

8.2.2. La densità di bestiame nelle stalle deve assicurare il conforto e il benessere degli animali in funzione, in particolare, della specie, della razza e dell'età degli animali. Si terrà conto altresì delle esigenze comportamentali degli animali, che dipendono essenzialmente dal sesso e dall'entità del gruppo. La densità ottimale sarà quella che garantisce il massimo benessere agli animali, offrendo loro una superficie sufficiente per stare in piedi liberamente, sdraiarsi, girarsi, pulirsi, assumere tutte le posizioni naturali e fare tutti i movimenti naturali, ad esempio sgranchirsi e sbattere le ali.

8.2.3. Le superfici minime delle stalle e degli spiazzali liberi all'aperto e le altre caratteristiche di stabulazione per le varie specie e categorie di animali sono riportate nell'allegato VIII.

8.2.4. La densità del bestiame tenuto all'aperto in pascoli, altri terreni erbosi, lande, paludi, brughiere e altri habitat naturali o seminaturali deve essere sufficientemente bassa in modo da evitare che il suolo diventi fangoso e la vegetazione sia eccessivamente brucata.

8.2.5. I fabbricati, i recinti, le attrezzature e gli utensili devono essere puliti e disinfettati per evitare contaminazioni e la proliferazione di organismi patogeni. Soltanto i prodotti elencati nell'allegato II, parte E, possono essere utilizzati per la pulizia e disinfezione delle stalle e degli impianti zootecnici. Le feci, le urine, gli alimenti non consumati o frammenti di esso devono essere rimossi con la necessaria frequenza, al fine di limitare gli odori ed evitare di attirare insetti o roditori. Soltanto i prodotti elencati nell'allegato II, parte B, sezione 2, possono essere utilizzati per l'eliminazione di insetti e altri parassiti nei fabbricati e negli altri impianti dove viene tenuto il bestiame.

### 8.3. *Mammiferi*

- 8.3.1. Fatte salve le disposizioni del punto 5.3, tutti i mammiferi devono avere accesso a pascoli o a spiazzi liberi o a parchetti all'aria aperta che possono essere parzialmente coperti, e devono essere in grado di usare tali aree ogniqualvolta lo consentano le loro condizioni fisiologiche, le condizioni climatiche e lo stato del terreno, a meno che vi siano requisiti comunitari o nazionali relativi a specifici problemi di salute degli animali che lo impediscano. Gli erbivori devono avere accesso ai pascoli ogniqualvolta lo consentano le condizioni.
- 8.3.2. Nei casi in cui gli erbivori hanno accesso ai pascoli durante il periodo del pascolo e quando il sistema di stabulazione invernale permette agli animali la libertà di movimento, si può derogare all'obbligo di prevedere spiazzi liberi o parchetti all'aria aperta nei mesi invernali.
- 8.3.3. Fatta salva l'ultima frase del punto 8.3.1, i tori di più di un anno di età devono avere accesso a pascoli o a spiazzi liberi o a parchetti all'aria aperta.
- 8.3.4. In deroga al punto 8.3.1, la fase finale di ingrasso dei bovini, dei suini e delle pecore per la produzione di carne può avvenire in stalla, purché il periodo in stalla non superi un quinto della loro vita e comunque per un periodo massimo di tre mesi.
- 8.3.5. I locali di stabulazione devono avere pavimenti lisci ma non sdruciolevoli. Almeno metà della superficie totale del pavimento deve essere solida, il che significa né grigliato, né graticciato.
- 8.3.6. I locali di stabulazione devono avere a disposizione un giaciglio/area di riposo confortevole, pulito e asciutto con una superficie sufficiente, costituito da una costruzione solida non fessurata. L'area di riposo deve comportare una lettiera ampia e asciutta, costituita da paglia o da materiali naturali adatti. La lettiera può essere depurata e arricchita con tutti i prodotti minerali autorizzati come concime nell'agricoltura biologica ai sensi dell'allegato II, parte A.
- 8.3.7. Per quanto riguarda l'allevamento di vitelli, a decorrere dal 24 agosto 2000, tutte le aziende senza eccezioni si conformano alla direttiva 91/629/CEE(\*\*) del Consiglio che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli. È tuttavia vietato l'allevamento di vitelli in box individuali dopo una settimana di età.
- 8.3.8. Per quanto riguarda l'allevamento dei suini, a decorrere dal 24 agosto 2000, tutte le aziende si conformano alla direttiva 91/630/CEE(\*\*\*\*) del Consiglio, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini. Tuttavia le scrofe devono essere tenute in gruppi, salvo che nelle ultime fasi della gestazione e durante l'allattamento. I lattinzoli non possono essere tenuti in batterie "flat decks" o in gabbie apposite. Gli spazi riservati al movimento devono permettere le deiezioni per consentire agli animali di grufolare. Per grufolare possono essere usati diversi substrati.

### 8.4. *Pollame*

- 8.4.1. Il pollame deve essere allevato all'aperto e non può essere tenuto in gabbie.
- 8.4.2. Gli uccelli acquatici devono avere accesso a un corso d'acqua, a uno stagno o a un lago ogniqualvolta le condizioni climatiche lo consentano per rispettare le esigenze di benessere degli animali o le condizioni igieniche.
- 8.4.3. I ricoveri per il pollame devono soddisfare le seguenti condizioni minime:
- almeno un terzo deve essere solido, vale a dire non composto da assicelle o da graticciato, e dev'essere ricoperto di lettiera composta ad esempio di paglia, trucioli di legno, sabbia o torba;
  - nei fabbricati adibiti all'allevamento di galline ovaiole una parte sufficiente della superficie accessibile alle galline deve essere destinata alla raccolta degli escrementi;
  - devono disporre di un numero sufficiente di posatoi di dimensione adatta all'entità del gruppo e alla taglia dei volatili come stabilito nell'allegato VIII.
  - devono essere dotati di uscioli di entrata/uscita di dimensioni adeguate ai volatili, la cui lunghezza cumulata è di almeno 4 m per 100 m<sup>2</sup> della superficie utile disponibile per i volatili;

- ciascun ricovero non deve contenere più di:
  - 4 800 polli,
  - 3 000 galline ovaiole,
  - 5 200 faraone,
  - 4 000 femmine di anatra muta o di Pechino, 3 200 maschi di anatra muta o di Pechino o altre anatre,
  - 2 500 capponi, oche o tacchini.
- la superficie totale utilizzabile dei ricoveri per il pollame allevato per la produzione di carne per ciascuna unità di produzione non supera i 1 600 m<sup>2</sup>.

8.4.4. Per le galline ovaiole la luce naturale può essere completata con illuminazione artificiale in modo da mantenere la luminosità per un massimo di 16 ore giornaliere, con un periodo continuo di riposo notturno senza luce artificiale di almeno 8 ore.

8.4.5. Il pollame deve poter accedere a parchetti all'aperto ogniquale volta le condizioni climatiche lo consentono e, nei limiti del possibile, per almeno un terzo della sua vita. I parchetti devono essere in maggior parte ricoperti di vegetazione, essere dotati di dispositivi di protezione e consentire agli animali un facile accesso ad un numero sufficiente di abbeveratoi e mangiatoie.

8.4.6. Nell'intervallo tra l'allevamento di due gruppi di volatili si procederà ad un vuoto sanitario, operazione che comporta la pulizia e la disinfezione del fabbricato e dei relativi attrezzi. Parimenti, al termine dell'allevamento di un gruppo di volatili, il parchetto sarà lasciato a riposo per il tempo necessario alla ricrescita della vegetazione e per operare un vuoto sanitario. Gli Stati membri stabiliscono il periodo in cui il parchetto deve essere lasciato a riposo e comunicano la loro decisione alla Commissione e agli altri Stati membri. Questi requisiti non si applicano a piccole quantità di pollame che non sia chiuso in un parchetto e che sia libero di razzolare tutto il giorno.

#### 8.5. *Deroga generale in merito alla stabulazione del bestiame*

8.5.1. In deroga ai requisiti di cui ai punti 8.3.1, 8.4.2, 8.4.3 e 8.4.5, e alle densità di stabulazione di cui all'allegato VIII, le autorità competenti degli Stati membri possono concedere deroghe ai requisiti di detti punti e dell'allegato VIII per un periodo transitorio che scade il 31 dicembre 2010. Tale deroga si applica esclusivamente alle aziende dedite all'allevamento aventi edifici preesistenti, costruiti anteriormente al 24 agosto 1999 e nella misura in cui tali edifici adibiti all'allevamento soddisfano le norme nazionali concernenti la produzione biologica in vigore anteriormente a tale data o, in mancanza, le norme private accettate o riconosciute dagli Stati membri.

8.5.2. Gli operatori che beneficiano di tale deroga presentano all'autorità o all'organo di ispezione un piano contenente le misure che garantiscono, fino al termine della deroga, il rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento.

8.5.3. Anteriormente al 31 dicembre 2006 la Commissione presenta una relazione sull'attuazione del punto 8.5.1.

### C. APICOLTURA E PRODOTTI DELL'APICOLTURA

#### 1. **Principi generali**

1.1. L'apicoltura è un'attività importante che contribuisce alla protezione dell'ambiente e alla produzione agroforestale attraverso l'azione pronuba delle api.

1.2. La qualificazione dei prodotti dell'apicoltura come ottenuti con metodo di produzione biologica è strettamente connessa sia alle caratteristiche dei trattamenti per arnie che alla qualità dell'ambiente. Detta qualificazione dipende inoltre dalle condizioni di estrazione, trasformazione e stoccaggio dei prodotti dell'apicoltura.

1.3. Qualora un operatore gestisca varie unità apicole nella medesima area, tutte le unità devono essere conformi alle disposizioni del presente regolamento. In deroga a tale principio, un operatore può gestire unità non conformi al presente regolamento a condizione che siano rispettate le disposizioni dello stesso salvo quelle enunciate al punto 4.2 per l'ubicazione degli apiari. In tal caso, il prodotto non può essere venduto con riferimenti al metodo di produzione biologica.

## 2. Periodo di conversione

- 2.1. I prodotti dell'alveare possono essere venduti con riferimenti al metodo di produzione biologica soltanto se le condizioni del presente regolamento sono state rispettate per almeno un anno. Durante il periodo di conversione la cera deve essere sostituita conformemente ai requisiti di cui al punto 8.3.

## 3. Origine delle api

- 3.1. Nella scelta delle razze occorre tener conto della capacità degli animali di adattarsi alle condizioni locali, della loro vitalità e della loro resistenza alle malattie. È privilegiato l'uso di razze europee di *apis mellifera* e dei loro ecotipi locali.
- 3.2. Gli apiari devono essere costituiti attraverso la divisione di colonie o l'acquisto di alveari o sciami provenienti da unità conformi alle disposizioni del presente regolamento.
- 3.3. Come prima deroga, previa approvazione dell'autorità o dell'organismo di ispezione, gli apiari esistenti nell'unità di produzione che non sono conformi alle norme contenute nel presente regolamento possono essere convertiti.
- 3.4. Come seconda deroga, l'acquisto di sciami nudi provenienti da allevamenti convenzionali è autorizzato per un periodo transitorio che termina il 24 agosto 2002 fatto salvo l'obbligo di osservare il periodo di conversione.
- 3.5. Come terza deroga, la ricostituzione di apiari è autorizzata dall'autorità o dall'organismo di controllo in caso di elevata mortalità degli animali a causa di problemi sanitari o di catastrofi, quando non siano disponibili apiari conformi al presente regolamento, con l'obbligo di rispettare un periodo di conversione.
- 3.6. Come quarta deroga, per il rinnovo degli apiari il 10% all'anno di api regine e sciami non conformi alle disposizioni del presente regolamento può essere incorporato nell'unità di produzione biologica a condizione che le api regine e gli sciami siano collocati in alveari con favi o fogli cerei provenienti da unità di produzione biologica. In tal caso non si applica il periodo di conversione.

## 4. Ubicazione degli apiari

- 4.1. Gli Stati membri possono designare le regioni o le zone in cui non è praticabile l'apicoltura che risponda ai requisiti posti dal presente regolamento. L'apicoltore fornisce all'autorità o all'organismo di controllo un inventario cartografico su scala adeguata dei siti di impianto delle arnie, come previsto all'allegato III, parte A1, sezione 2, primo trattino. In mancanza di tale designazione, l'apicoltore è tenuto a fornire all'autorità o all'organismo di controllo adeguate prove documentali, incluse eventuali analisi appropriate, per dimostrare che le aree di bottinatura accessibili alle sue colonie rispondono ai criteri previsti dal presente regolamento.
- 4.2. L'ubicazione degli apiari deve:
- garantire fonti naturali di nettare, melata e polline sufficienti e l'accesso all'acqua per le api;
  - essere tale che nel raggio di 3 km a far centro dalla postazione dell'apiario le fonti di bottinaggio siano costituite essenzialmente da coltivazioni con metodo di produzione biologico e/o flora spontanea, conformemente a quanto previsto dall'articolo 6 e dall'articolo 6 e dall'allegato I del presente regolamento e da coltivazioni non soggette alle disposizioni del presente regolamento ma sottoposte a cure colturali di basso impatto ambientale quali, ad esempio, quelle descritte nei programmi concepiti ai sensi del regolamento (CEE) n. 2078/92 (\*\*\*\*), prive di un'influenza significativa sulla qualificazione della produzione apicola come ottenuta con metodo di produzione biologica;
  - mantenere una distanza sufficiente da qualsiasi fonte di produzione non agricola potenzialmente contaminanti quali centri urbani, autostrade, aree industriali, discariche, inceneritori di rifiuti, ecc. Le autorità o gli organismi di controllo stabiliscono misure volte ad assicurare il rispetto di tale requisito.

I requisiti suesposti non si applicano alle aree che non sono in periodo di fioritura o quando gli alveari sono inoperosi.

## 5. Nutrizione

- 5.1. Alla fine della stagione produttiva agli alveari devono essere lasciate scorte abbondanti di miele e di polline, sufficienti per superare il periodo invernale.

- 5.2. La nutrizione artificiale delle colonie è autorizzata qualora sia in pericolo la sopravvivenza dell'alveare a causa di condizioni climatiche estreme. Essa deve essere effettuata con miele biologico, preferibilmente della stessa unità biologica.
- 5.3. Come prima deroga al punto 5.2 le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare per la nutrizione artificiale l'uso di sciroppo o melassa di zucchero ottenuti con metodo di produzione biologico in luogo del miele ottenuto con metodo di produzione biologico, segnatamente quando ciò sia richiesto dalle condizioni climatiche che provocano la cristallizzazione del miele.
- 5.4. Come seconda deroga l'autorità o l'organismo di controllo possono autorizzare per la nutrizione artificiale, per un periodo transitorio che termina il 24 agosto 2002 l'uso di sciroppo di zucchero, melassa di zucchero e miele non conformi alle disposizioni del presente regolamento.
- 5.5. Nel registro degli apiari devono essere indicate le seguenti informazioni relative all'uso di nutrizione artificiale: tipo di prodotto, date, quantità e arnie interessate.
- 5.6. Non è consentito nell'apicoltura che risponde ai requisiti di cui al presente regolamento l'utilizzo di prodotti diversi da quelli indicati nei punti da 5.1 a 5.4.
- 5.7. La nutrizione artificiale è autorizzata soltanto tra l'ultima raccolta di miele e 15 giorni prima dell'inizio del successivo periodo di flusso del nettare o della melata.

## 6. Profilassi e cure veterinarie

- 6.1. La profilassi nel settore apicolo si basa sui seguenti principi:
  - a) selezione di opportune razze resistenti;
  - b) applicazione di talune pratiche che favoriscono un'elevata resistenza alle malattie e la prevenzione delle infezioni, ad esempio: periodico rinnovo delle regine, sistematica ispezione degli alveari al fine di individuare situazioni anomale dal punto di vista sanitario, controllo della covata maschile negli alveari, periodica disinfezione dei materiali e delle attrezzature, distruzione del materiale contaminato o delle sue fonti, periodico rinnovo della cera e sufficienti scorte di polline e miele nelle arnie.
- 6.2. Se, malgrado le suddette misure preventive, le colonie sono ammalate o infestate, esse devono essere curate immediatamente ed eventualmente isolate in apposito apiario.
- 6.3. L'uso di medicinali veterinari nell'apicoltura che risponde ai requisiti di cui al presente regolamento deve essere conforme ai seguenti principi:
  - a) essi possono essere utilizzati se la loro corrispondente utilizzazione è autorizzata nello Stato membro interessato secondo la pertinente normativa comunitaria o secondo la normativa nazionale in conformità del diritto comunitario;
  - b) i prodotti fitoterapici ed omeopatici sono preferiti ai medicinali allopatrici ottenuti per sintesi chimica, purché abbiano efficacia terapeutica tenuto conto delle circostanze che hanno richiesto la cura;
  - c) qualora l'uso dei suddetti prodotti non sia verosimilmente efficace, o non si dimostri tale per debellare una malattia o un'infestazione che rischia di distruggere le colonie, possono essere utilizzati medicinali allopatrici ottenuti per sintesi chimica sotto la responsabilità di un veterinario o di altre persone autorizzate dallo Stato membro, fatti salvi i principi di cui alle lettere a) e b);
  - d) è vietato l'uso di medicinali allopatrici ottenuti per sintesi chimica per trattamenti preventivi;
  - e) fatto salvo il principio di cui alla lettera a) nei casi di infestazione da *Varroa jacobsoni* possono essere usati l'acido formico, l'acido lattico, l'acido acetico e l'acido ossalico nonché le seguenti sostanze: mentolo, timolo, eucaliptolo o canfora.
- 6.4. In aggiunta ai suddetti principi sono autorizzati i trattamenti veterinari o i trattamenti per arnie, favi ecc. che sono obbligatori ai sensi del diritto comunitario o nazionale.
- 6.5. Durante un trattamento in cui siano applicati prodotti allopatrici ottenuti per sintesi chimica le colonie trattate devono essere isolate in apposito apiario e la cera deve essere completamente sostituita con altra cera conforme alle disposizioni del presente regolamento. Successivamente esse saranno soggette a un periodo di conversione di un anno.

6.6. I requisiti di cui al precedente punto non si applicano ai prodotti menzionati al punto 6.3, lettera e).

6.7. Qualora debbano essere impiegati medicinali veterinari è necessario specificare in modo chiaro e dichiarare all'organismo o autorità di controllo, prima che i prodotti siano commercializzati con la denominazione biologica, il tipo di prodotto (indicando anche i principi attivi in esso contenuti) e i dettagli della diagnosi; la posologia; il metodo di somministrazione; la durata del trattamento e il periodo di attesa raccomandato.

#### 7. Metodi di gestione zootecnica e identificazione

7.1. È vietata la distruzione delle api nei favi come metodo associato alla raccolta dei prodotti dell'apicoltura.

7.2. È vietata la spuntatura delle ali delle api regine.

7.3. È permessa la sostituzione della regina attraverso la soppressione della vecchia regina.

7.4. È ammessa la pratica della soppressione della covata maschile solo per contenere l'infestazione da *Varroa jacobsoni*.

7.5. È vietato l'uso di repellenti chimici sintetici durante le operazioni di smielatura.

7.6. Nel registro è indicata la zona in cui è situato l'apiario e sono identificate le arnie. Si deve informare l'organo o l'autorità di controllo circa lo spostamento di apiari entro un termine convenuto con l'organo o l'autorità in questione.

7.7. Si prenderà particolare cura nell'assicurare un'adeguata estrazione e trasformazione ed un adeguato stoccaggio dei prodotti dell'apicoltura. Tutte le misure prese per soddisfare tali requisiti saranno registrate.

7.8. L'asportazione dei melari e le operazioni di smielatura devono essere registrate nel registro dell'apiario.

#### 8. Caratteristiche delle arnie e materiali utilizzati nell'apicoltura

8.1. Le arnie devono essere costituite essenzialmente da materiali naturali che non presentino rischi di contaminazione per l'ambiente o i prodotti dell'apicoltura.

8.2. Ad eccezione dei prodotti menzionati al punto 6.3, lettera e), nelle arnie possono essere utilizzate solo sostanze naturali quali propoli, cera e oli vegetali.

8.3. La cera per i nuovi telaini deve provenire da unità di produzione biologica. A titolo di deroga, in particolare nel caso di nuovi impianti, o durante il periodo di conversione la cera convenzionale può essere autorizzata dall'organo o dall'autorità di controllo in circostanze eccezionali, qualora la cera prodotta biologicamente non sia disponibile in commercio e purché provenga da opercoli.

8.4. È vietato l'impiego di favi che contengano covate per l'estrazione del miele.

8.5. Per la protezione dei materiali (telaini, arnie, favi), in particolare dai parassiti, sono consentiti soltanto i prodotti elencati nell'allegato II, parte B, sezione 2.

8.6. Sono ammessi trattamenti fisici come il vapore o la fiamma diretta.

8.7. Per pulire e disinfettare materiali, edifici, attrezzature, utensili o prodotti usati nell'apicoltura sono permesse soltanto le sostanze appropriate elencate nell'allegato II, parte E.

(\*) GU L 142 del 2.6.1997, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2331/98 (GU L 291 del 30.10.1998, pag. 10).

(\*\*) GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1.

(\*\*\*) GU L 340 dell'11.12.1991, pag. 28. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 97/2/CE (GU L 25 del 28.1.1997, pag. 24).

(\*\*\*\*) GU L 340 dell'11.12.1991, pag. 33.

(\*\*\*\*\*) GU L 215 del 30.7.1992, pag. 85. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2772/95 (GU L 288 dell'1.12.1995, pag. 35).»

II. L'Allegato II è modificato come segue:

1) Il titolo della parte B è sostituito dal seguente:

«B. ANTIPARASSITARI

1. Prodotti fitosanitari;»

2) Dopo la parte B, sezione 1, è inserito il testo seguente:

«2. Prodotti per la lotta contro i parassiti e le malattie nei locali di stabulazione e negli impianti:

Prodotti elencati nella sezione 1

Rodenticidi».

3) La parte C («Altri prodotti») è sostituita dalla seguente:

«C. MATERIE PRIME PER MANGIMI

1. **Materie di origine vegetale per mangimi**

1.1. Cereali, granaglie, loro prodotti e sottoprodotti. Sono incluse nella categoria le seguenti sostanze:

avena come semi, fiocchi, cruschetto e crusca; orzo come semi, proteine e farinetta; riso come grani, rotture di riso, pula vergine e pannello di germe; miglio come semi; segale come semi, farinetta, cruschetto e crusca; sorgo come semi; frumento come semi, farinetta, cruschetto, farina glutinata, glutine e germe; spelta come semi; triticale come grani; granturco come semi, farinetta, crusca, pannello di germe e glutine; radichette di malto; borlande (trebbie) di birreria.

1.2. Semi oleosi, frutti oleosi, loro prodotti e sottoprodotti. Sono incluse nella categoria le seguenti sostanze:

semi di colza come semi, pannello e buccette; semi di soia come semi, semi tostati, pannello e buccette; semi di girasole come semi e pannello; cotone come semi e pannelli; semi di lino come semi e pannello; semi di sesamo come semi e pannello; palmisti come pannelli; semi di ravizzone come pannello e buccette; semi di zucca come pannello; sansa di oliva (ottenuta per estrazione fisica dalle olive).

1.3. Semi di leguminose, loro prodotti e sottoprodotti. Sono incluse nella categoria le seguenti sostanze:

ceci; semi; vecciolo come semi; cicerchia come semi sottoposti a un adeguato trattamento termico; piselli come semi, cruschetta e crusca; fave da orto come semi, cruschetta e crusca; fave e favette come semi; veccia come semi; lupini come semi.

1.4. Tuberi radici, loro prodotti e sottoprodotti. Sono incluse nella categoria le seguenti sostanze:

polpa di barbabietola da zucchero, barbabietole secche, patate, patata dolce come tubero, manioca come radici, polpa di patate (residuo solido della fecola di patate), fecola di patata, proteina di patate e tapioca.

1.5. Altri semi e frutti, loro prodotti e sottoprodotti. Sono incluse nella categoria le seguenti sostanze:

carrube, pastazzo di agrumi, polpa di mele, polpa di pomodoro e vinacce.

1.6. Foraggi e foraggi grossolani. Sono incluse nella categoria le seguenti sostanze:

erba medica, farina di erba medica, trifoglio, farina di trifoglio, graminacee (ottenute da piante da foraggio), farina di graminacee, fieno, insilato, paglia di cereali, e ortaggi a radice da foraggio.

- 1.7. Altri vegetali, loro prodotti e sottoprodotti. Sono incluse nella categoria le seguenti sostanze:

melassa come legante nei mangimi composti, farina di alghe marine (ottenuta con l'essiccazione e la frantumazione delle alghe marine e lavata per ridurre il tenore di iodio), polveri ed estratti di vegetali, estratti proteici vegetali (da somministrare esclusivamente ai giovani animali), spezie e aromi.

## 2. **Materie di origine animale per mangimi**

- 2.1. Latte e prodotti lattiero-caseari. Sono incluse nella categoria le seguenti sostanze:

latte crudo definito all'articolo 2 della direttiva 92/46/CEE (\*), latte in polvere, latte scremato, latte scremato in polvere, latticello, lattivello in polvere, siero di latte in polvere, siero, siero di latte in polvere parzialmente delattosato, proteina di siero di latte in polvere (estratta mediante trattamento fisico), caseina in polvere e lattosio in polvere.

- 2.2. Pesci, altri animali marini, loro prodotti e sottoprodotti. Sono incluse nella categoria le seguenti sostanze:

pesce, olio di pesce e olio di fegato di merluzzo non raffinato; autolisati, idrolisati e proteolisati di pesce, di molluschi e di crostacei ottenuti per via enzimatica, sotto forma solubile e non, somministrati esclusivamente ai giovani animali; farina di pesce.

## 3. **Materie di origine minerali per mangimi**

Sono incluse nella categoria le seguenti sostanze:

Sodio:

sale marino non raffinato

salgemma grezzo estratto da giacimenti

solfato di sodio

carbonato di sodio

bicarbonato di sodio

cloruro di sodio

Calcio:

litotamnio e maërl

conchiglie di animali acquatici (inclusi ossi di seppia)

carbonato di calcio

lattato di calcio

gluconato di calcio

Fosforo:

fosfato bicalcico precipitato d'ossa

fosfato bicalcico defluorato

fosfato monocalcico defluorato

Magnesio:

magnesio anidro

solfato di magnesio

cloruro di magnesio

carbonato di magnesio

Zolfo:

solfato di sodio.»

4) Sono aggiunte le seguenti parti:

«D. ADDITIVI ALIMENTARI, ALCUNE SOSTANZE UTILIZZATE NELL'ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI DI CUI ALLA DIRETTIVA 82/471/CEE E AUSILIARI DI FABBRICAZIONE NEI MANGIMI

1. **Additivi alimentari**

1.1. Elementi in tracce. Sono incluse nella categoria le seguenti sostanze:

- E1 Ferro:  
carbonato ferroso (II)  
solfato ferroso (II) monoidrato  
ossido ferrico (III)
- E2 Iodio:  
iodato di calcio, anidro  
iodato di calcio esaidrato  
ioduro di potassio
- E3 Cobalto:  
solfato di cobalto (II) monoidrato e/o eptaidrato  
carbonato basico di cobalto (II), monoidrato
- E4 Rame:  
ossido rameico (II)  
carbonato basico di rame (II), monoidrato  
solfato di rame (II) pentaidrato
- E5 Manganese:  
carbonato di manganese (II)  
ossido manganoso e ossido manganico  
solfato manganoso (II) mono e/o tetraidrato
- E6 Zinco:  
carbonato di zinco  
ossido di zinco  
solfato di zinco mono e/o eptaidrato
- E7 Molibdeno:  
molibdato di ammonio, molibdato di sodio
- E8 Selenio:  
elenato di sodio  
selenito di sodio

1.2. Vitamine, provitamine e sostanze di effetto analogo chimicamente ben definite. Sono incluse nella categoria le seguenti sostanze:

vitamine autorizzate ai sensi della direttiva 70/524/CEE (\*\*):

- preferibilmente derivate da materie prime naturalmente presenti nei mangimi, o
- vitamine sintetiche identiche alle vitamine naturali soltanto per gli animali monogastrici.

1.3. Enzimi. Sono incluse nella categoria le seguenti sostanze:

gli enzimi autorizzati ai sensi della direttiva 70/524/CEE.

1.4. Microrganismi. Sono incluse nella categoria le seguenti sostanze:

i microrganismi autorizzati ai sensi della direttiva 70/524/CEE.

- 1.5. Conservanti: In questa categoria sono incluse le seguenti sostanze:
- E 236 Acido formico solo per insilati
  - E 260 Acido acetico solo per insilati
  - E 270 Acido lattico solo per insilati
  - E 280 Acido propionico solo per insilati
- 1.6. Agenti leganti, antiagglomeranti e coagulanti. In questa categoria sono incluse le seguenti sostanze:
- E 551b Silice colloidale
  - E 551c Kieselgur
  - E 553 Sepiolite
  - E 558 Bentonite
  - E 559 Argilla caolinitica
  - E 561 Vermiculite
  - E 599 Perlite

2. **Alcuni prodotti utilizzati nell'alimentazione animale**

In questa categoria sono inclusi i seguenti prodotti:

—

3. **Ausiliari di fabbricazione utilizzati per i mangimi**

- 3.1. Ausiliari di fabbricazione di insilati. In questa categoria sono incluse le seguenti sostanze:

sale marino, salgemma grezzo estratto da giacimenti, enzimi, lieviti, siero di latte, zucchero, polpa di barbabietola da zucchero, farina di cereali, melasse e batteri lattici, acetici, formici e propionici.

Qualora le condizioni atmosferiche non consentano un'adeguata fermentazione, l'autorità o l'organismo di controllo possono autorizzare l'utilizzazione di acido lattico, formico, propionico e acetico nella produzione di insilati.

E. PRODOTTI AUTORIZZATI PER LA PULIZIA E LA DISINFEZIONE DEI LOCALI DI STABULAZIONE E DEGLI IMPIANTI (AD ES. ATTREZZATURA E UTENSILI)

Saponi a base di sodio e di potassio

Acqua e vapore

Latte di calce

Calce

Calce viva

Ipoclorito di sodio (ad es. candeggina)

Soda caustica

Potassa caustica

Acqua ossigenata

Essenze naturali di vegetali

Acido citrico, peracetico, formico, lattico, ossalico e acetico

Alcole

Acido nitrico (attrezzatura da latteria)

Acido fosforico (attrezzatura da latteria)

Formaldeide

Prodotti per la pulizia e la disinfezione delle mammelle e attrezzature per la mungitura

Carbonato di sodio

## F. ALTRI PRODOTTI

(\*) GU L 268 del 14.9.1992, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 94/71/CE (GU L 368 del 31.12.1994, pag. 33).

(\*\*) GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 98/19/CE (GU L 96 del 28.3.1998, pag. 39).»

III. L'allegato III è modificato come segue:

- 1) Il titolo della parte A è modificato come segue: «A.1. Vegetali e prodotti vegetali ottenuti dalla produzione agricola o dalla raccolta».
- 2) È inserita la sezione seguente:

«A.2. Animali e prodotti animali ottenuti dall'allevamento

1. Nella fase iniziale dell'applicazione del regime di controllo riguardante le produzioni animali, il produttore e l'organismo di controllo devono provvedere a:
  - compilare una descrizione completa dei locali di stabulazione, dei pascoli, degli spiazzi liberi, dei parchetti all'aperto, ecc., nonché, se del caso, dei locali adibiti al magazzinaggio, al condizionamento e alla trasformazione degli animali, dei prodotti animali, delle materie prime e dei fattori produttivi;
  - compilare una descrizione completa degli impianti per lo stoccaggio delle deiezioni animali;
  - elaborare un piano di spargimento delle deiezioni animali di concerto con l'organismo o con l'autorità di controllo, unitamente a una descrizione completa delle superfici destinate alle colture;
  - se del caso, dichiarare le disposizioni contrattuali stipulate con altri agricoltori per lo spargimento delle deiezioni animali;
  - elaborare un piano di gestione per le unità biologiche animali (ad es. gestione in materia di alimentazione, riproduzione, misure sanitarie, ecc.);
  - elencare tutte le misure concrete da prendere a livello dell'unità di produzione per garantire il rispetto delle disposizioni del presente regolamento.

Le descrizioni e le misure di cui sopra sono incluse in una relazione d'ispezione, controfirmata dal produttore interessato.

La relazione deve inoltre specificare l'impegno del produttore ad effettuare le operazioni in conformità degli articoli 5 e 6 e ad accettare, in caso di infrazione, l'applicazione delle misure di cui all'articolo 9, paragrafo 9, e se del caso, all'articolo 10, paragrafo 3.

2. I requisiti generali in materia di controllo di cui all'allegato III, parte A.1, punti 1, 4, 5, 6, 7 e 8, relativi ai vegetali e ai prodotti vegetali, sono applicabili agli animali e ai prodotti animali.

In deroga a tali disposizioni, è ammesso il magazzinaggio nell'azienda di prodotti medicinali veterinari allopatici e antibiotici a condizione che siano stati prescritti da un veterinario in relazione ai trattamenti di cui all'allegato I, che siano conservati in un luogo controllato e che siano annotati in un registro.

3. Gli animali devono essere identificati in forma permanente, per mezzo di tecniche adatte a ciascuna specie, singolarmente per i grandi mammiferi, singolarmente o a partite per il pollame e i piccoli mammiferi.
4. I dati relativi agli animali devono essere annotati in un registro e tenuti permanentemente a disposizione dell'organismo o dell'autorità di controllo presso la sede sociale dell'azienda.

Detti registri, che forniscono una descrizione completa delle modalità di conduzione dell'allevamento, devono contenere i seguenti dati:

- per ciascuna specie, gli animali in entrata: origine, data di entrata, periodo di conversione, marchio d'identificazione, antecedenti veterinari;
- gli animali in uscita: età, numero di capi, peso in caso di macellazione, marchio d'identificazione e destinazione;

- le eventuali perdite di animali e relativa giustificazione;
- alimentazione: tipo di alimenti, inclusi gli integratori alimentari, proporzioni dei vari ingredienti della razione, periodi di accesso ai parchetti, periodi di transumanza in caso di limitazioni;
- profilassi, trattamenti e cure veterinarie: data del trattamento, diagnosi, natura dei prodotti somministrati, modalità di trattamento, prescrizioni del veterinario con relativa giustificazione e periodi di attesa imposti per la commercializzazione dei prodotti animali.

5. Quando un allevatore gestisce più allevamenti nella stessa regione, le unità di produzione di animali o prodotti animali non contemplati all'articolo 1 sono parimenti soggette al regime di controllo per quanto riguarda il punto 1, primo, secondo e terzo trattino del presente capitolo relativo agli animali e ai prodotti animali, nonché alle disposizioni relative al programma di allevamento, ai registri e alle norme per il magazzinaggio dei prodotti utilizzati per l'allevamento.»

3) Il titolo parte B, è sostituito dal seguente:

«B. Unità di preparazione di prodotti vegetali e animali e di derrate alimentari contenenti prodotti vegetali e animali»

4) Il titolo parte C, è sostituito dal seguente:

«C. Importatori di prodotti vegetali, di prodotti animali e di derrate alimentari contenenti prodotti vegetali e/o animali provenienti da paesi terzi»

IV. All'allegato VI, il seguente paragrafo è inserito dopo il primo paragrafo «Principi generali»:

«In attesa dell'adozione delle norme di cui alle sezioni A e B del presente allegato e per contemplare specificamente la preparazione di derrate alimentari composte di uno o più prodotti animali, si applicano le norme nazionali.»

V. Sono aggiunti i seguenti allegati:

«ALLEGATO VII

Numero massimo di animali per ettaro Classe o specie	Numero massimo di animali per ettaro (equivalente a 170 kg N/ha/anno)
Equini di oltre 6 mesi	2
Vitelli da ingrasso	5
Altri bovini di meno di 1 anno	5
Bovini maschi da 1 a meno di 2 anni	3,3
Bovini femmine da 1 a meno di 2 anni	3,3
Bovini maschi di 2 anni e oltre	2
Giovenche da allevamento	2,5
Giovenche da ingrasso	2,5
Vacche da latte	2
Vacche lattifere da riforma	2
Altre vacche	2,5
Coniglie riproduttrici	100
Pecore	13,3
Capre	13,3
Suinetti	74
Scrofe riproduttrici	6,5
Suini da ingrasso	14
Altri suini	14
Polli da tavola	580
Galline ovaiole	230

## ALLEGATO VIII

**Superfici minime coperte e scoperte ed altre caratteristiche di stabulazione per i differenti tipi e specie di produzione**

## 1. BOVINI, OVINI E SUINI

	Superfici coperte (superficie netta disponibile per gli animali)		Superfici scoperte (spiazzi liberi, esclusi i pascoli)
	Peso vivo minimo (kg)	m <sup>2</sup> /per capo	(m <sup>2</sup> /per capo)
Bovini e equini da allevamento e destinati all'ingrasso	fino a 100	1,5	1,1
	fino a 200	2,5	1,9
	fino a 350	4,0	3
	oltre 350	5 con un minimo di 1 m <sup>2</sup> /100 kg	3,7 con un numero di 0,75 m <sup>2</sup> /100 kg
Vacche da latte		6	4,5
Tori da allevamento		10	30
Pecore e capre		1,5 per pecora/capra 0,35 per agnello/capretto	2,5 con 0,5 per agnello/capretto
Scrofe in allattamento con suinetti fino a 40 giorni		7,5 per scrofa	2,5
Suini da ingrasso	fino a 50	0,8	0,6
	fino a 85	1,1	0,8
	fino a 110	1,3	1
Suinetti	oltre 40 giorni e fino a 30 kg	0,6	0,4
Suini da allevamento		2,5 per femmina	1,9
		6 per maschio	8,0

## 2. POLLAME

	Superfici coperte (superficie netta disponibile per gli animali)			Superfici scoperte (m <sup>2</sup> in rotazione di superficie disponibile per capo)
	Numero di animali per m <sup>2</sup>	cm di posatoio per animale	per nido	
Galline ovaiole	6	18	8 galline ovaiole per nido o in caso di nido comune 120 cm <sup>2</sup> per volatile	4, a condizione che non sia supe- rato il limite di 170 kg, di N/ha/ anno
Pollame da ingrasso (in ricoveri fissi)	10, con un mas- simo di 21 kg di peso vivo per m <sup>2</sup>	20 (solo per faraone)		4 polli da ingrasso e faraone 4,5 anatre 10 tacchini 15 oche In tutte le specie summenzionate non deve essere superato il limite di 170 kg di N/ha/ anno
Pollame da ingrasso (in ricoveri mobili)	16 (*) in ricoveri mobili con un massimo di 30 kg di peso vivo per m <sup>2</sup>			2,5, a condizione che non sia supe- rato il limite di 170 kg N/ha/anno

(\*) Solo nel caso di ricoveri mobili con pavimento di superficie non superiore a 150 m<sup>2</sup> che restano aperti di notte.»

## II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

## CONSIGLIO

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 23 marzo 1998

**relativa alla conclusione da parte della Comunità della convenzione europea per la protezione degli animali vertebrati utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici**

(1999/575/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100 A, in collegamento con l'articolo 228, paragrafo 2 e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(2)</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale <sup>(3)</sup>,

(1) considerando che il 24 novembre 1986 il Consiglio ha adottato la direttiva 86/609/CEE <sup>(4)</sup> concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla protezione degli animali vertebrati utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici, che prevede norme comuni che recepiscono i principi, gli obiettivi e le disposizioni principali della convenzione europea sulla protezione degli animali vertebrati utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici;

(2) considerando che le disposizioni della direttiva e convenzione suddette incidono sulle condizioni di produzione e di immissione sul mercato di prodotti e sostanze per la messa a punto dei quali sono effettuati gli esperimenti in questione; che tali disposizioni contribuiscono pertanto all'instaurazione e al funzionamento del mercato interno, il cui completamento costituisce uno dei principali obiettivi della Comunità;

(3) considerando che l'utilizzazione di primati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici comporta il rischio di sofferenze per questi animali e deve pertanto essere ridotta;

(4) considerando che l'utilizzazione di primati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici ha comportato la cattura di primati allo stato selvaggio; che ciò dovrebbe essere evitato nella misura del possibile, date le sofferenze e le perdite che possono essere provocate dalla cattura e dal trasporto;

(5) considerando che il quinto programma d'azione in materia ambientale mira ad adottare misure positive per ridurre del 50% l'utilizzazione di animali a fini sperimentali entro l'anno 2000; che tale obiettivo non deve tuttavia impedire di definire e conseguire obiettivi più ambiziosi;

(6) considerando che la Comunità farà tutto il possibile per mettere a punto metodi sostitutivi e modelli di simulazione computerizzati, rivolgendo particolare attenzione al lavoro svolto dal Centro europeo per la convalida di metodi alternativi (CEVMA), affinché l'obiettivo della riduzione degli esperimenti sugli animali possa essere conseguito nel prossimo futuro;

(7) considerando che la Comunità sostiene inoltre tutti i progetti volti a promuovere uno scambio completo e agevole dei dati relativi all'utilizzazione di animali a fini sperimentali e raccomanda di evitare l'inutile ripetizione degli esperimenti, tra l'altro mediante regole per i secondi richiedenti;

(8) considerando che il 10 febbraio 1987 la Comunità ha firmato la convenzione europea per la protezione degli animali vertebrati utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici;

<sup>(1)</sup> GU C 200 del 5.8.1989, pag. 8.

<sup>(2)</sup> GU C 291 del 20.11.1989, pag. 43, e  
GU C 269 del 16.10.1995, pag. 38.

<sup>(3)</sup> GU C 329 del 30.12.1989, pag. 10.

<sup>(4)</sup> GU L 358 del 18.12.1986, pag. 1.

(9) considerando che è necessario che la Comunità approvi detta convenzione,

approvazione della convenzione presso il segretario generale del Consiglio d'Europa, a norma dell'articolo 31 della convenzione.

DECIDE:

2. Nel depositare lo strumento di approvazione, la persona o le persone designate formulano, a norma dell'articolo 34, paragrafo 1 della convenzione, la riserva che figura nell'allegato B della presente decisione.

*Articolo 1*

La Comunità approva la convenzione europea sulla protezione degli animali vertebrati utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici, fatta salva una riserva riguardante l'articolo 28, paragrafo 1 della stessa.

*Articolo 3*

Il testo della convenzione figura nell'allegato A.

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il testo della riserva figura nell'allegato B.

Fatto a Bruxelles, addì 23 marzo 1998.

*Articolo 2*

1. Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a depositare lo strumento di

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

M. MEACHER

TRADUZIONE

ALLEGATO A

**CONVENZIONE EUROPEA SULLA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI VERTEBRATI UTILIZZATI A FINI SPERIMENTALI O AD ALTRI FINI SCIENTIFICI****Preambolo**

GLI STATI MEMBRI DEL CONSIGLIO D'EUROPA, firmatari della presente Convenzione,

ricordato l'obiettivo del Consiglio d'Europa di realizzare un'unione più stretta tra i suoi membri, e il desiderio di cooperare con altri Stati nella protezione degli animali vivi utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici;

riconosciuto l'obbligo morale dell'uomo di rispettare tutti gli animali e di prendere in debita considerazione la loro attitudine alla sofferenza e a ricordarsene;

riconosciuto tuttavia che l'uomo, nella sua ricerca di conoscenza, salute e sicurezza, ha bisogno di usare gli animali quando si può ragionevolmente sperare che ciò serva al progresso della conoscenza, e produca risultati d'utilità generale per l'uomo e per l'animale, proprio come l'uomo usa gli animali per nutrirsi, vestirsi e come bestie da soma;

risolti a limitare l'impiego degli animali a fini sperimentali o ad altri fini scientifici, con lo scopo precipuo di sostituirlo ovunque o dove possibile ricercando segnatamente metodi alternativi ed incoraggiando il ricorso a questi ultimi;

espresso il desiderio di adottare disposizioni comuni, al fine di proteggere gli animali utilizzati in esperimenti che possono provocare danni durevoli, dolori, sofferenze o angoscia e al fine di assicurare che questi, allorché inevitabili, siano ridotti al minimo,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

## TITOLO I

**Principi generali***Articolo 1*

1. La presente Convenzione si applica a ogni animale usato o destinato ad essere usato in qualsiasi procedura sperimentale o altra procedura scientifica che può provocare danni durevoli, dolori, sofferenze o angoscia. Non si applica alle pratiche veterinarie non sperimentali di tipo agricolo o clinico.

2. Ai sensi della presente Convenzione, si intende per:

a) «animale», non altrimenti specificato: qualsiasi vertebrato vivo non umano, ivi comprese le forme larvali autonome e/o capaci di riprodursi, ma ad esclusione di altre forme fetali o embrionali;

b) «destinato ad essere usato»: allevato o tenuto per la vendita, la cessione o l'impiego in un esperimento o altra procedura scientifica;

c) «esperimento»: l'impiego di un animale a fini sperimentali o altri fini scientifici che possono causare dolore, sofferenza, angoscia o danni durevoli, compresa qualsiasi azione intesa a o suscettibile di determinare la nascita di un animale in queste condizioni; sono tuttavia esclusi i metodi meno dolorosi accettati dalla prassi moderna (ossia i «metodi umanitari») per l'eliminazione e la marcatura degli animali. Un esperimento comincia quando un animale è preparato per la prima volta ai fini dell'utilizzazione e termina quando non occorrono ulteriori osservazioni per l'esperimento in corso. L'eliminazione del dolore, della sofferenza, dell'angoscia o dei danni durevoli mediante l'efficace applicazione sugli animali di anestetici, analgesici o di altri metodi, non pone l'impiego di un animale al di fuori del campo di applicazione di questa definizione;

d) «persona competente»: ogni persona che una parte ritiene competente a svolgere sul suo territorio le funzioni descritte nella presente Convenzione;

e) «autorità responsabile»: ogni autorità, organo o persona, designata sul territorio della parte interessata per lo scopo considerato;

- f) «stabilimento»: qualsiasi installazione fissa o mobile, edificio, gruppo di edifici o altri locali, come pure un luogo non completamente chiuso o coperto;
- g) «stabilimento di allevamento»: qualsiasi stabilimento in cui gli animali vengono allevati allo scopo di essere successivamente utilizzati in esperimenti;
- h) «stabilimento fornitore»: qualsiasi stabilimento diverso da quello di allevamento, che fornisce animali destinati ad essere utilizzati in esperimenti;
- i) «stabilimento utilizzatore»: qualsiasi stabilimento in cui gli animali vengono utilizzati in esperimenti;
- j) «eliminazione con metodi umanitari»: uccisione di un animale con il minimo possibile di sofferenza fisica e psicologica a seconda della specie.

#### Articolo 2

Un esperimento può essere praticato solamente se persegue uno o più degli scopi seguenti e con riserva delle limitazioni previste dalla presente Convenzione:

- a) i) la prevenzione di malattie, cattivi stati di salute o di altre anomalie oppure dei loro effetti sull'uomo, gli animali vertebrati e invertebrati o le piante, comprese le prove di qualità, d'efficacia e innocuità di medicine, di sostanze o prodotti e della loro produzione,
- ii) la diagnosi o il trattamento delle malattie o di altre anomalie o delle loro conseguenze, nell'uomo, negli animali vertebrati o invertebrati o nelle piante;
- b) la rilevazione, la valutazione, il controllo o le modificazioni delle condizioni fisiologiche nell'uomo, negli animali vertebrati e nelle piante;
- c) la protezione dell'ambiente;
- d) la ricerca scientifica;
- e) l'insegnamento e la formazione;
- f) le inchieste medico-legali.

#### Articolo 3

Ciascuna parte si impegna a prendere quanto prima, comunque nei cinque anni che seguono la data di entrata in vigore della presente Convenzione a suo riguardo, tutti i provvedimenti necessari per attuare le disposizioni della presente Convenzione ed assicurare un sistema efficace di controllo e sorveglianza.

#### Articolo 4

Nessuna disposizione della presente Convenzione lede la facoltà delle parti di adottare regole più severe miranti ad assicurare la protezione degli animali utilizzati in esperimenti, nonché di controllarne e limitarne l'impiego.

#### TITOLO II

### Cura e ricovero degli animali

#### Articolo 5

1. Ogni animale impiegato o destinato ad essere impiegato in un esperimento deve beneficiare di un alloggio e di un ambiente, almeno di una certa libertà di movimento, di nutrimento, d'acqua e di cure adeguate alla sua salute e benessere. Qualsiasi limitazione della possibilità di soddisfare i bisogni fisiologici e etologici di un animale da esperimento deve essere ridotta al minimo. Per l'attuazione di questa disposizione conviene ispirarsi alle direttive in materia di cura e ricovero degli animali contenute nell'allegato A della presente Convenzione.

2. Le condizioni ambientali in cui gli animali da esperimento sono allevati, tenuti o utilizzati devono essere sottoposte a controlli giornalieri.

3. Il benessere e le condizioni di salute degli animali devono essere osservati con attenzione e frequenza sufficienti a prevenire danni durevoli, dolori, sofferenze inutili o angoscia.

4. Ogni parte adotta i provvedimenti necessari per correggere tempestivamente difetti o sofferenze eventualmente constatati.

#### TITOLO III

### Condotta degli esperimenti

#### Articolo 6

1. Non si devono effettuare esperimenti per uno degli scopi previsti dall'articolo 2 qualora si possa ragionevolmente e praticamente ricorrere ad un altro metodo scientificamente accettabile che non implichi l'impiego di un animale.

2. Ogni parte dovrebbe incoraggiare ricerche scientifiche tendenti a sviluppare dei metodi che potrebbero dare la stessa informazione di quella ottenuta con gli esperimenti.

#### Articolo 7

Allorché è necessario effettuare un esperimento, la scelta delle specie deve essere oggetto di un attento esame e, se richiesto,

la sua motivazione è esposta all'autorità responsabile; al momento della scelta, si dovrebbero selezionare quegli esperimenti che utilizzano il minor numero possibile di animali e causano il minimo di danni durevoli, dolori, sofferenze e angosce e che possono dare i risultati più soddisfacenti.

#### Articolo 8

Metodi d'anestesia generale o locale oppure metodi analgesici o d'altro genere atti ad eliminare per quanto possibile i danni durevoli, i dolori, le sofferenze o l'angoscia, devono essere applicati in ogni esperimento e per tutta la sua durata, a meno che:

- a) il dolore provocato dall'esperimento non sia inferiore all'alterazione del benessere dell'animale causato dall'anestesia o dall'analgesico, o che
- b) l'impiego dell'anestesia o dell'analgesico non sia incompatibile con l'oggetto dell'esperimento. In questo caso, devono essere presi provvedimenti legislativi e/o amministrativi appropriati affinché un tale esperimento non sia effettuato inutilmente.

#### Articolo 9

1. Allorché si prevede di sottoporre un animale ad un esperimento che gli causerà o rischia di causargli dolori considerevoli che possono prolungarsi, l'esperimento deve essere espressamente notificato e giustificato presso l'autorità responsabile o essere da questa espressamente autorizzato.

2. Devono essere adottati provvedimenti legislativi e/o amministrativi appropriati affinché un tale esperimento non sia effettuato inutilmente.

Tali provvedimenti includono:

- l'esplicita autorizzazione dell'autorità responsabile; o
- l'esplicita dichiarazione dell'esperimento presso l'autorità responsabile nonché l'azione giudiziaria che essa ha intentato o la decisione amministrativa che ha preso qualora non fosse sua convinzione che l'esperimento rivesta un'importanza sufficiente per i bisogni essenziali dell'uomo o dell'animale, compresa la soluzione di problemi scientifici.

#### Articolo 10

Nel corso di un esperimento a ogni animale impiegato si applicano le disposizioni dell'articolo 5 a meno che queste disposizioni non siano incompatibili con l'obiettivo dell'esperimento.

#### Articolo 11

1. Al termine di ogni esperimento si decide se l'animale debba essere mantenuto in vita oppure eliminato con un metodo umanitario. L'animale non è mantenuto in vita quando, malgrado una completa normalizzazione del suo stato di salute, è probabile che esso continui a soffrire di dolori o di angoscia.

2. Le decisioni di cui al paragrafo 1 sono prese da una persona competente, di preferenza un veterinario o la persona che, ai sensi dell'articolo 13, è responsabile dell'esperimento o della sua conduzione.

3. Al termine di un esperimento:

- a) se un animale dev'essere mantenuto in vita, riceve le cure richieste dal suo stato di salute, è posto sotto la sorveglianza di un veterinario o di un'altra persona competente e tenuto in condizioni conformi alle disposizioni dell'articolo 5. Sono tuttavia ammesse deroghe alle condizioni previste dal presente paragrafo, qualora, secondo il parere di un veterinario, non ne risultino conseguenze negative per l'animale;
- b) se un animale non deve essere mantenuto in vita o non può beneficiare per il suo benessere delle disposizioni di cui all'articolo 5, è eliminato al più presto mediante un metodo umanitario.

4. Nessun animale, sottoposto ad un esperimento che gli ha causato dolore o sofferenza intensi o durevoli, con o senza l'impiego di metodi anestetici o analgesici, può essere utilizzato in un altro esperimento, salvo in caso di una normalizzazione del suo stato di salute e di benessere e a condizione che:

- a) per tutta la durata del nuovo esperimento esso sia sottoposto ad un'anestesia generale che sarà mantenuta sino all'eliminazione; o che
- b) il nuovo esperimento implichi soltanto interventi minori.

#### Articolo 12

Nonostante le altre disposizioni della presente Convenzione, quando i fini legittimi dell'esperimento lo richiedono, l'autorità responsabile può autorizzare la liberazione dell'animale in questione, accertandosi tuttavia che questo abbia beneficiato di tutte le cure possibili per salvaguardare il suo benessere. Gli esperimenti con messa in libertà dell'animale non sono autorizzati al solo scopo d'insegnamento o formazione.

#### TITOLO IV

#### Autorizzazioni

#### Articolo 13

Un esperimento ai fini previsti dall'articolo 2 può essere effettuato solo da persone autorizzate, o sotto la diretta responsabi-

lità di una persona autorizzata, o se il progetto sperimentale o altro progetto scientifico in questione ha ottenuto l'autorizzazione secondo le disposizioni della legislazione nazionale. Questa autorizzazione è accordata solo alle persone giudicate competenti dall'autorità responsabile.

#### TITOLO V

##### **Stabilimenti di allevamento o stabilimenti fornitori**

###### *Articolo 14*

Gli stabilimenti di allevamento e gli stabilimenti fornitori devono essere registrati presso l'autorità responsabile, con riserva di una dispensa accordata ai sensi dell'articolo 21 o 22. Tali stabilimenti registrati devono soddisfare le condizioni enunciate dall'articolo 5.

###### *Articolo 15*

La registrazione prevista dall'articolo 14 menziona la persona responsabile dello stabilimento che è competente per prestare o fare prestare le cure appropriate agli animali delle specie in esso allevate o tenute.

###### *Articolo 16*

1. Ogni stabilimento d'allevamento registrato prende disposizioni per la tenuta di un registro che annoveri tutti gli animali in esso allevati ed indichi il numero e la specie degli animali che vengono dimessi dallo stabilimento con la data d'uscita nonché il nome e l'indirizzo del destinatario.

2. Ogni stabilimento fornitore registrato prende disposizioni per la tenuta di un registro che indichi il numero e la specie degli animali da esso accolti e dimessi, le rispettive date d'entrata e d'uscita, nonché il nome e l'indirizzo del fornitore e del destinatario degli animali in questione.

3. L'autorità responsabile prescrive la natura dei registri che devono essere tenuti e messi a sua disposizione dalla persona responsabile degli stabilimenti citati ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo. Questi registri devono essere conservati per un minimo di tre anni a decorrere dall'ultima registrazione.

###### *Articolo 17*

1. Tutti i cani e i gatti di ogni stabilimento devono essere dotati, prima dello svezzamento, di un marchio individuale e permanente, applicato nel modo meno doloroso possibile.

2. Se un cane o un gatto entra per la prima volta in uno stabilimento dopo lo svezzamento e non porta ancora un marchio, quest'ultimo dev'essere applicato quanto prima.

3. Quando un cane o un gatto non svezzato, prima che sia stato possibile contrassegnarlo, è trasferito da uno stabilimento ad un altro, occorre tenere fino al momento della marcatura, un documento di registrazione contenente informazioni complete, che specifichi segnatamente l'identità della genitrice.

4. Le caratteristiche dell'identità e dell'origine di ogni cane o gatto devono figurare sui registri degli istituti.

#### TITOLO VI

##### **Stabilimenti utilizzatori**

###### *Articolo 18*

Gli stabilimenti utilizzatori devono essere registrati presso l'autorità responsabile o approvati in altro modo dalla medesima, e soddisfare alle condizioni di cui all'articolo 5.

###### *Articolo 19*

Devono essere prese disposizioni affinché gli stabilimenti utilizzatori siano dotati d'installazioni e d'impianti adeguati alle specie animali usate e agli esperimenti praticati, e affinché siano concepiti, costruiti e funzionino in modo da assicurare la massima efficacia possibile nella conduzione degli esperimenti con lo scopo di ottenere risultati coerenti con il minor numero possibile d'animali e il minimo di danni durevoli, dolori, sofferenze o angoscia.

###### *Articolo 20*

Negli stabilimenti utilizzatori:

- a) la persona o le persone che hanno la responsabilità amministrativa delle cure fornite agli animali e del funzionamento delle installazioni devono essere identificate;
- b) deve essere disponibile un numero sufficiente di personale qualificato;
- c) devono essere previste disposizioni adeguate per permettere consultazioni e cure veterinarie;
- d) un veterinario, o un'altra persona competente, deve essere incaricato della consulenza sul benessere degli animali.

###### *Articolo 21*

1. Gli animali delle specie sottocitate, destinati ad esperimenti, devono essere acquistati direttamente presso stabilimenti d'allevamento registrati o provenire da stabilimenti simili, a meno che non sia stata ottenuta una dispensa generale o spe-

ciale in conformità alle disposizioni che ogni parte dovrà determinare:

topo:	mus musculus
ratto:	rattus norvegicus
porcellino d'India:	cavia porcellus
criceto dorato:	mesocricetus auratus
coniglio:	oryctolagus cuniculus
cane:	canis familiaris
gatto:	felis catus
quaglia:	coturnix coturnix.

2. Ogni parte s'impegna ad estendere le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo ad altre specie, segnatamente a quelle dell'ordine dei primati, qualora ci sia una prospettiva ragionevole di disporre di un numero sufficiente d'esemplari della specie in questione, allevati a tal fine.

3. Gli animali randagi di specie domestiche non sono impiegati in esperimenti. La dispensa generale prevista al paragrafo 1 del presente articolo non può essere estesa a cani e gatti randagi.

#### Articolo 22

Negli stabilimenti utilizzatori devono essere utilizzati soltanto animali provenienti da stabilimenti di allevamento o stabilimenti fornitori registrati, a meno che non sia stata ottenuta una dispensa generale o speciale in conformità alle disposizioni che ogni parte dovrà determinare.

#### Articolo 23

Possono essere effettuati esperimenti al di fuori degli stabilimenti utilizzatori, dietro autorizzazione dell'autorità responsabile.

#### Articolo 24

Devono essere prese disposizioni affinché gli stabilimenti utilizzatori tengano dei registri da sottoporre all'autorità competente ogniqualvolta essa lo richieda. Questi registri soddisfano segnatamente ai requisiti dell'articolo 27 ed indicano inoltre il numero, la specie, il fornitore e la data d'entrata di tutti gli animali acquistati.

### TITOLO VII

#### Insegnamento e formazione

#### Articolo 25

1. Gli esperimenti effettuati a scopo d'insegnamento, di formazione o di aggiornamento per l'esercizio di una professione o di altre attività, comprese le cure degli animali utilizzati o

destinati ad essere utilizzati, devono essere notificati all'autorità responsabile ed effettuati da una persona competente, o sotto la sua sorveglianza; a questa persona è affidata la responsabilità di vigilare affinché gli esperimenti siano conformi alla legislazione nazionale ai sensi della presente Convenzione.

2. Gli esperimenti previsti a scopo di insegnamento, formazione o aggiornamento con obiettivi diversi da quelli menzionati al paragrafo 1 del presente articolo non sono autorizzati.

3. Gli esperimenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono limitati a quelli strettamente necessari ai fini dell'insegnamento o della formazione in questione ed autorizzati solamente se il loro obiettivo non può essere raggiunto con metodi audiovisivi di valore comparabile o con ogni altro mezzo appropriato.

#### Articolo 26

Le persone che effettuano esperimenti o che vi prendono parte, nonché le persone che assicurano le cure, incluso il controllo, agli animali impiegati in esperimenti devono vantare un'istruzione ed una formazione appropriate.

### TITOLO VIII

#### Informazioni statistiche

#### Articolo 27

1. Ogni parte raccoglie i dati statistici sull'impiego degli animali in esperimenti; questi dati sono oggetto di una comunicazione pubblica, quando quest'ultima è lecita.

2. Si raccolgono dati per quanto riguarda:

- il numero e le specie di animali impiegati negli esperimenti;
- il numero d'animali delle categorie selezionate utilizzati in esperimenti a scopi medici diretti nonché per l'insegnamento e la formazione;
- il numero d'animali delle categorie selezionate utilizzati in esperimenti per la salvaguardia dell'uomo e del suo ambiente;
- il numero d'animali delle categorie selezionate utilizzati in esperimenti prescritti dalla legge.

#### Articolo 28

1. Fatte salve le disposizioni della legislazione nazionale in materia di segreto e discrezione, ogni parte comunica annualmente al segretario generale del Consiglio d'Europa nella forma prevista dall'allegato B della Convenzione, i dati concernenti i punti menzionati al paragrafo 2 dell'articolo 27.

2. Il segretario generale del Consiglio d'Europa pubblica le informazioni statistiche ricevute dalle parti in merito ai punti citati al paragrafo 2 dell'articolo 27.

3. Ogni parte è invitata a comunicare al segretario generale del Consiglio d'Europa l'indirizzo della propria autorità nazionale presso la quale possono essere ottenute, su richiesta, informazioni su statistiche nazionali più complete. Questi indirizzi figureranno nelle pubblicazioni di statistiche redatte dal segretario generale del Consiglio d'Europa.

#### TITOLO IX

### Riconoscimento degli esperimenti effettuati sul territorio di un'altra parte

#### Articolo 29

1. Al fine di evitare inutili ripetizioni di esperimenti prescritti dalla legislazione in materia di sanità e sicurezza, ogni Parte riconosce, quando ciò è possibile, i risultati degli esperimenti effettuati sul territorio di un'altra parte.

2. A tal fine, le parti si impegnano ad accordarsi assistenza reciproca, fornendo in particolare informazioni sul loro diritto e sulla loro pratica amministrativa relativi alle esigenze degli esperimenti richiesti per appoggiare le domande di registrazione dei prodotti, nonché informazioni fattuali concernenti gli esperimenti effettuati sul loro territorio e le autorizzazioni od ogni altro dettaglio amministrativo che verta su tali esperimenti.

#### TITOLO X

### Consultazioni multilaterali

#### Articolo 30

Le parti procedono, entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente Convenzione e in seguito ogni cinque anni, o più spesso se la maggioranza delle parti lo richiede, a consultazioni multilaterali in seno al Consiglio d'Europa al fine di esaminare l'applicazione della presente Convenzione nonché l'opportunità di una sua revisione o di un'estensione di alcune sue disposizioni. Queste consultazioni si svolgono nel corso di riunioni convocate dal segretario generale del Consiglio d'Europa. Le parti comunicheranno al segretario generale del Consiglio d'Europa, almeno due mesi prima della riunione, il nome del loro rappresentante.

#### TITOLO XI

### Disposizioni finali

#### Articolo 31

La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa e a quella delle Comunità europee. Essa sarà sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli stru-

menti di ratifica, accettazione o approvazione saranno depositati presso il segretario generale del Consiglio d'Europa.

#### Articolo 32

1. La presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di sei mesi dopo la data in cui quattro Stati membri del Consiglio d'Europa abbiano espresso il loro consenso ad essere vincolati dalla Convenzione conformemente alle disposizioni dell'articolo 31.

2. La Convenzione entrerà in vigore, per ogni parte firmataria che esprimerà successivamente il suo consenso ad essere vincolata dalla Convenzione, il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di sei mesi dopo la data del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o approvazione.

#### Articolo 33

1. Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il comitato dei ministri del Consiglio d'Europa potrà invitare ogni Stato non membro del Consiglio ad aderire alla presente Convenzione, mediante decisione presa a maggioranza secondo l'articolo 20.d dello Statuto del Consiglio d'Europa, e all'unanimità dei rappresentanti degli Stati contraenti con diritto di seggio in seno al Comitato.

2. La Convenzione entrerà in vigore per ogni Stato membro il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di sei mesi dopo la data del deposito dello strumento di adesione presso il segretario generale del Consiglio d'Europa.

#### Articolo 34

1. Ogni Stato firmatario può, all'atto della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, formulare una o più riserve; tuttavia, nessuna riserva potrà essere formulata in merito agli articoli 1 a 14 e 18 a 20.

2. Ogni parte che ha formulato una riserva in virtù del paragrafo precedente, può ritirarla interamente o in parte inviando una notifica al segretario generale del Consiglio d'Europa. Il ritiro avrà effetto a partire dalla data di ricezione della notifica da parte del segretario generale.

3. La parte che ha formulato una riserva nei riguardi di una disposizione della presente Convenzione non può esigere l'applicazione di tale disposizione da parte di un altro Stato firmatario; tuttavia essa può, se la riserva è parziale o condizionale, esigere l'applicazione di questa disposizione nella misura in cui essa stessa l'ha accettata.

#### Articolo 35

1. Ogni parte firmataria può, all'atto della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, designare il o i territori ai quali si applicherà la presente Convenzione.

2. Ogni parte può in qualsiasi momento successivo, con una dichiarazione indirizzata al segretario generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione della presente Convenzione ad ogni altro territorio designato nella dichiarazione. La Convenzione entrerà in vigore nei confronti di questo territorio il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di sei mesi dopo la data di ricezione della dichiarazione da parte del segretario generale.

3. Ogni dichiarazione fatta ai sensi dei due paragrafi precedenti potrà essere ritirata, per quanto concerne ogni territorio indicato nella predetta dichiarazione, mediante notifica inviata al segretario generale. Il ritiro avrà effetto il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di sei mesi dopo la data di ricezione della notifica da parte del segretario generale.

#### *Articolo 36*

1. Ogni parte può, in ogni momento, denunciare la presente Convenzione indirizzando una notifica del segretario generale del Consiglio d'Europa.

In fede di che, i sottoscritti, al tal fine debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Strasburgo, il 18 marzo 1986, in francese e in inglese, i due testi facenti ugualmente fede, in un solo esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il segretario generale del Consiglio d'Europa ne trasmetterà copia certificata conforme a ciascun Stato membro del Consiglio d'Europa, alle Comunità europee, e ad ogni Stato invitato ad aderire alla presente Convenzione.

—

#### *ALLEGATO B*

#### **RISERVA RELATIVA AL PARAGRAFO 1 DELL'ARTICOLO 28 DELLA CONVENZIONE EUROPEA PER LA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI VERTEBRATI UTILIZZATI A FINI SPERIMENTALI O AD ALTRI FINI SCIENTIFICI**

A norma dell'articolo 34, paragrafo 1 della convenzione europea sulla protezione degli animali vertebrati utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici, la Comunità europea dichiara che essa non si considera vincolata dall'obbligo di comunicare dati statistici previsto dall'articolo 28, paragrafo 1 di tale convenzione.

—

2. La denuncia avrà effetto il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di sei mesi dopo la data di ricezione della notifica da parte del segretario generale.

#### *Articolo 37*

Il segretario generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio d'Europa, alle Comunità europee e ad ogni Stato che ha aderito alla presente Convenzione:

- a) ogni firma;
- b) il deposito di ogni strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione;
- c) ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione conformemente agli articoli 31, 33 e 35 della medesima;
- d) ogni altro atto, notifica o comunicazione relativo alla presente Convenzione.

**DECISIONE DEL CONSIGLIO****del 29 giugno 1999****relativa alla firma e alla notifica di applicazione provvisoria, in nome della Comunità europea, della convenzione sull'aiuto alimentare del 1999**

(1999/576/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

DECIDE:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 181, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

*Articolo unico*

vista la proposta della Commissione,

1. Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare la convenzione sull'aiuto alimentare del 1999 in nome della Comunità europea.

(1) considerando che la Comunità è membro dell'accordo internazionale sui cereali del 1995, il quale consta di due strumenti distinti, la convenzione sul commercio dei cereali e la convenzione sull'aiuto alimentare; che detti accordi sono stati prorogati fino al 30 giugno 1999;

Il testo della convenzione è allegato alla presente decisione.

(2) considerando che la convenzione sul commercio dei cereali del 1995 sarà prorogata fino al 30 giugno 2001;

2. La Comunità europea applica la convenzione sull'aiuto alimentare del 1999 in via provvisoria a decorrere dalla data dell'entrata in vigore della convenzione stessa.

(3) considerando che è stata negoziata la convenzione sull'aiuto alimentare del 1999;

3. Il presidente del Consiglio deposita una dichiarazione di applicazione provvisoria ai sensi dell'articolo XXII, lettera c), della convenzione sull'aiuto alimentare del 1999 presso il segretario generale delle Nazioni Unite in nome della Comunità europea.

(4) considerando che il suddetto accordo deve essere firmato;

Fatto a Bruxelles, addì 29 giugno 1999.

(5) considerando che la nuova convenzione sull'aiuto alimentare resterà aperta alla firma presso la sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite a New York dal 1° maggio al 30 giugno 1999 compreso; che durante questo periodo i governi firmatari devono depositare gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione; che, essendo impossibile concludere le procedure necessarie entro il termine fissato, la Comunità deve decidere di applicare la nuova convenzione sull'aiuto alimentare in via provvisoria,

*Per il Consiglio*  
*Il Presidente*  
J. FISCHER

### **Dichiarazione di applicazione provvisoria**

La Comunità europea è nell'impossibilità di finalizzare entro il 30 giugno 1999 le procedure istituzionali relative all'approvazione della convenzione sull'aiuto alimentare, previste all'articolo XXII, lettera b) della stessa.

Conformemente all'articolo XXII, lettera c) della convenzione sopraccitata, la Comunità emette pertanto la presente dichiarazione di applicazione provvisoria con effetto a decorrere dalla data dell'entrata in vigore della convenzione. In virtù della presente dichiarazione, la Comunità si considera provvisoriamente parte della convenzione e quindi vincolata a tutti i diritti e gli obblighi da questa derivanti, finché essa non avrà adottato una decisione definitiva in merito.

—

## ALLEGATO

## CONVENZIONE SULL'AIUTO ALIMENTARE DEL 1999

## PREAMBOLO

## FINALITÀ E DEFINIZIONI

## PARTE I

Finalità

Articolo I

Definizioni

Articolo II

## CONTRIBUITI E FABBISOGNO

## PARTE II

Quantità e qualità

Articolo III

Prodotti ammissibili

Articolo IV

Equivalenza

Articolo V

Riporti

Articolo VI

Paesi beneficiari

Articolo VII

Fabbisogno

Articolo VIII

Forme e condizioni dell'aiuto

Articolo IX

Trasporto e consegna

Articolo X

Canalizzazione

Articolo XI

Acquisti sul mercato locale e operazioni triangolari

Articolo XII

Efficacia e impatto

Articolo XIII

Informazione e coordinamento

Articolo XIV

## AMMINISTRAZIONE

## PARTE III

Comitato per l'aiuto alimentare

Articolo XV

Poteri e funzioni del comitato

Articolo XVI

Presidente e vicepresidente

Articolo XVII

Sessioni

Articolo XVIII

Segretariato

Articolo XIX

Inosservanza degli impegni e contenzioso

Articolo XX

## DISPOSIZIONI FINALI

## PARTE IV

Depositario

Articolo XXI

Firma e ratifica

Articolo XXII

Adesione

Articolo XXIII

Entrata in vigore

Articolo XXIV

Durata e recesso dalla convenzione

Articolo XXV

Accordo internazionale sui cereali

Articolo XXVI

Testi facenti fede

Articolo XXVII

ALLEGATO A

Trasporto ed altri costi operativi

ALLEGATO B

Paesi che possono beneficiare dell'aiuto alimentare

## CONVENZIONE SULL'AIUTO ALIMENTARE DEL 1999

### Preambolo

LE PARTI DELLA PRESENTE CONVENZIONE,

avendo riveduto la convenzione sull'aiuto alimentare del 1995, la cui finalità era di fornire a titolo di aiuto alimentare almeno 10 milioni di tonnellate annue di cereali idonei al consumo umano, e confermando la loro volontà di proseguire la cooperazione internazionale in materia di aiuto alimentare tra i governi aderenti;

rammentando la dichiarazione sulla sicurezza alimentare e il piano d'azione adottato a Roma nel 1996 in occasione del vertice mondiale dell'alimentazione, in particolare l'impegno a conseguire la sicurezza alimentare per tutti e ad adoperarsi risolutamente per combattere la fame nel mondo;

desiderose di potenziare la capacità della comunità internazionale di far fronte a situazioni di emergenza alimentare e di accrescere la sicurezza alimentare a livello mondiale grazie alla fornitura garantita di aiuti alimentari indipendentemente dai prezzi mondiali delle derrate e dalle fluttuazioni dell'offerta;

ricordando che, nella decisione di Marrakesh del 1994 sulle misure concernenti i paesi meno sviluppati e i paesi in via di sviluppo importatori netti di prodotti alimentari, i ministri degli Stati membri dell'OMC hanno convenuto di rivedere il livello dell'aiuto alimentare stabilito dalla convenzione sull'aiuto alimentare, la quale è stata oggetto di un riesame approfondito nell'ambito della conferenza ministeriale di Singapore del 1996;

riconoscendo che i membri e i paesi beneficiari seguono le loro politiche in materia di aiuto alimentare e questioni affini e che, in ultima analisi, la finalità dell'aiuto alimentare è di ottenere che l'aiuto alimentare stesso non sia più necessario;

desiderose di migliorare l'efficacia e la qualità dell'aiuto alimentare come mezzo di promozione della sicurezza alimentare nei paesi in via di sviluppo e, in particolare, di mitigare la povertà e la fame presso le popolazioni più vulnerabili, nonché di intensificare il coordinamento e la cooperazione tra i membri nel campo dell'aiuto alimentare,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

#### PARTE I

#### FINALITÀ E DEFINIZIONI

##### Articolo I

##### Finalità

La presente convenzione si propone come finalità il conseguimento della sicurezza alimentare nel mondo ed il miglioramento della capacità della comunità internazionale di far fronte a situazioni di emergenza alimentare e di sopperire al fabbisogno alimentare dei paesi in via di sviluppo nei seguenti modi:

- a) rendendo disponibili, in condizioni affidabili e secondo le modalità indicate nella presente convenzione, aiuti alimentari di entità appropriata;
- b) incoraggiando i membri a provvedere acciocché l'aiuto alimentare fornito sia particolarmente diretto ad attenuare la povertà e la fame delle popolazioni più vulnerabili e sia compatibile con lo sviluppo dell'agricoltura nei paesi beneficiari;

- c) disponendo gli opportuni principi che consentano di massimizzare l'impatto, l'efficacia e la qualità dell'aiuto alimentare come mezzo di promozione della sicurezza alimentare;
- d) definendo un quadro idoneo alla cooperazione, al coordinamento e allo scambio di informazioni tra i membri in materia di aiuto alimentare, onde accrescere l'efficienza delle operazioni di aiuto alimentare sotto tutti gli aspetti e renderle più coerenti con gli altri strumenti politici adottati.

##### Articolo II

##### Definizioni

- a) Ai fini della presente convenzione, tranne qualora il contesto giustifichi un'interpretazione diversa:
  - i) per «cif» si intende costo, assicurazione, nolo;
  - ii) per «impegno» si intende la quantità minima di aiuto alimentare che ciascun membro si impegna a fornire annualmente ai sensi dell'articolo III, lettera e) della presente convenzione;

- iii) per «comitato» si intende il comitato per l'aiuto alimentare di cui all'articolo XV della presente convenzione;
- iv) per «contributo» si intende la quantità di aiuto alimentare che ciascun membro fornisce e notifica al comitato annualmente secondo le disposizioni della presente convenzione;
- v) per «convenzione» si intende la convenzione sull'aiuto alimentare del 1999;
- vi) la sigla «DAC» designa il comitato di assistenza allo sviluppo (Development Assistance Committee) dell'OSCE;
- vii) per «paese in via di sviluppo» si intende qualsiasi paese o territorio ammesso a beneficiare dell'aiuto alimentare conformemente all'articolo VII della presente convenzione;
- viii) per «prodotto ammissibile» si intende uno dei prodotti elencati all'articolo IV, che possono essere forniti dai membri a titolo di aiuto alimentare come contributo ai termini della presente convenzione;
- ix) per «direttore esecutivo» si intende il direttore esecutivo del Consiglio internazionale dei cereali;
- x) la sigla «fob» significa franco a bordo;
- xi) i termini «prodotti alimentari» o «aiuto alimentare» comprendono, se del caso, le sementi per colture alimentari;
- xii) per «membro» si intende una delle parti della convenzione.
- xiii) per «oligoelementi» si intende vitamine e minerali forniti a complemento del prodotto oggetto dell'aiuto alimentare e che, ai sensi dell'articolo IV, lettera c), possono considerarsi parte del contributo dei membri;
- xiv) «OCSE» significa Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici;
- xv) il termine «prodotti di prima trasformazione» comprende:
- farine di cereali,
  - semole e semolini di cereali,
  - altri cereali lavorati (ad esempio schiacciati, in fiocchi, perlati e spezzati, ma non preparati ulteriormente), escluso il riso semigreggio, brillato, lucidato o le rotture di riso,
  - germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati,
  - bulgur, e
  - qualsiasi altro prodotto cerealicolo analogo stabilito dal comitato;
- xvi) il termine «prodotti di seconda trasformazione» comprende:
- maccheroni, spaghetti e prodotti analoghi, e
  - qualsiasi altro prodotto stabilito dal comitato la cui fabbricazione comporti l'impiego di un prodotto di prima trasformazione;
- xvii) il termine «riso» comprende il riso semigreggio, brillato, lucidato o le rotture di riso;
- xviii) per «segretariato» si intende il segretariato del Consiglio internazionale dei cereali;
- xix) il termine «tonnellata» designa una tonnellata metrica di 1 000 kg;
- xx) con i termini «costi di trasporto ed altri costi operativi», elencati nell'allegato A, si intendono dei costi al di là della fase fob o, in caso di acquisto sul mercato locale, al di là del punto di acquisto, inerenti ad un'operazione di aiuto alimentare, i quali possono essere addebitati in tutto o in parte al contributo dei membri;
- xxi) per «valore» si intende l'impegno di ciascun membro espresso in valuta convertibile;
- xxii) per «equivalente grano» si intende l'entità dell'impegno o del contributo di ciascun membro valutata conformemente alle disposizioni dell'articolo V;
- xxiii) «OMC» significa Organizzazione mondiale del commercio;
- xxiv) per «anno» si intende il periodo compreso tra il 1° luglio e il 30 giugno dell'anno successivo.
- b) Nella presente convenzione, il termine «governo(i)» o «membro(i)» include anche la Comunità europea (in appresso denominata CE). Di conseguenza, le espressioni «firma» o «deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione» o «strumento di adesione» o «dichiarazione di applicazione provvisoria» da parte di un governo designano anche la firma da parte dell'autorità competente della CE, ovvero una dichiarazione di applicazione provvisoria in nome della CE da parte di tale autorità, ovvero il deposito, da parte della stessa, dello strumento richiesto dalla procedura istituzionale comunitaria per la conclusione di un accordo internazionale.
- c) Nella presente convenzione, il termine «governo(i)» o «membro(i)» include, se del caso, ogni singolo territorio doganale ai sensi dell'Accordo generale sulle tariffe e il commercio o dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio.

## PARTE II

## CONTRIBUTI E FABBISOGNO

## Articolo III

## Quantità e qualità

- a) I membri convengono di fornire ai paesi in via di sviluppo aiuti alimentari, oppure il loro equivalente in denaro, per i

- quantitativi annui minimi precisati alla lettera e) (in appresso denominati «l'impegno»).
- b) L'impegno di ciascun membro è espresso in tonnellate di equivalente grano o in valore, oppure in entrambi. I membri che esprimono il loro impegno in termini di valore devono anche indicare una quantità annua garantita in tonnellate.
- c) Se l'impegno di un membro viene espresso in valore, oppure in tonnellate e valore, quest'ultimo può includere
- anche il trasporto ed altri costi operativi connessi alle operazioni di aiuto alimentare.
- d) Nel proprio impegno, sia esso espresso in quantitativa, in valore o in entrambi, un membro può includere anche un valore indicativo che rappresenti il costo totale stimato, comprensivo del trasporto e degli altri costi operativi connessi alle operazioni di aiuto alimentare.
- e) Fatto salvo il disposto dell'articolo VI, l'impegno dei membri è il seguente:

Membri	Tonnellate <sup>(1)</sup> (equivalente grano)	Valore <sup>(1)</sup> (milioni)	Valore indicativo totale (milioni)
Argentina	35 000	—	
Australia	250 000	—	90 m A\$ <sup>(2)</sup>
Canada	420 000	—	150 m Can\$ <sup>(2)</sup>
Comunità europea e relativi Stati membri	1 320 000	130 EUR <sup>(2)</sup>	422 EUR <sup>(2)</sup>
Giappone	300 000	—	
Norvegia	30 000	—	59 m NOK <sup>(2)</sup>
Svizzera	40 000	—	
Stati Uniti d'America	2 500 000	—	900 m. -1 bn US\$ <sup>(2)</sup>

<sup>(1)</sup> I membri notificano le operazioni di aiuto alimentare conformemente al pertinente regolamento interno.

<sup>(2)</sup> Comprende le spese di trasporto e gli altri costi operativi.

- f) Le spese di trasporto e gli altri costi operativi, se addebitati all'impegno di un membro, devono essere inerenti ad un'operazione di aiuto alimentare che sia anch'essa imputabile all'impegno di detto membro.
- g) Relativamente alle spese di trasporto e agli altri costi operativi, un membro non può imputare al proprio impegno un importo superiore al costo di acquisto dei prodotti ammissibili, tranne in situazioni di emergenza internazionalmente riconosciute.
- h) Qualsiasi membro che abbia aderito alla presente convenzione ai sensi dell'articolo XXIII, lettera b), si considera automaticamente incluso nell'elenco di cui alla lettera e) del presente articolo, unitamente al proprio impegno.
- i) L'impegno di un membro aderente di cui alla lettera h) del presente articolo non può essere inferiore a 20 000 tonnellate o ad un congruo valore approvato dal comitato. Questa disposizione si applica a decorrere dal primo anno in cui il comitato giudica che il paese in questione abbia aderito alla convenzione. Tuttavia, per agevolare l'adesione di nuovi Stati, diversi da quelli elencati alla lettera e) del presente articolo, il comitato può accettare che l'impegno di un membro aderente venga scaglionato su un massimo di tre anni, a condizione che l'impegno iniziale per il primo anno sia pari ad almeno 10 000 tonnellate o ad un valore corrispondente e che sia maggiorato di almeno 5 000 tonnellate l'anno — o di un valore corrispondente — ad ogni anno consecutivo.
- j) Tutti i prodotti forniti a titolo di aiuto alimentare devono essere conformi alle norme internazionali di qualità, conformi alle abitudini alimentari e alle esigenze nutrizionali dei beneficiari e, ad eccezione delle sementi, idonei al consumo umano.

#### Articolo IV

##### Prodotti

- a) I seguenti prodotti possono essere forniti a titolo di aiuto alimentare ai sensi della presente convenzione, secondo le modalità stabilite dal pertinente regolamento interno:
- cereali (frumento, orzo, granturco, miglio, avena, segala, sorgo o triticale) o riso;
  - prodotti di prima o seconda trasformazione derivati dai cereali o dal riso;
  - leguminose;
  - olio commestibile;
  - radici e tuberi commestibili (manioca, patate, patate dolci, igname, colocalia), qualora siano forniti nell'ambito di operazioni triangolari o acquistati sul mercato locale;
  - latte scremato in polvere;

- vii) zucchero,
  - viii) sementi di prodotti ammissibili, e,
  - ix) nei limiti fissati alla lettera b) del presente articolo, prodotti che compongono la dieta tradizionale delle popolazioni vulnerabili o che fanno parte di un programma di integrazione alimentare, purché rispondano ai requisiti di cui all'articolo III, lettera j) della presente convenzione.
- b) La quantità di aiuti alimentari fornita da un membro nel corso di un anno nell'adempimento del proprio impegno, sotto forma di:
- i) tutti i prodotti di cui alla lettera a), punti vi), vii) e viii) del presente articolo, non deve superare complessivamente il 15% e nessuna categoria di prodotti può superare singolarmente il 7% dell'impegno, esclusi il trasporto e i costi operativi;
  - ii) tutti i prodotti di cui alla lettera a), punto ix) del presente articolo, non deve superare complessivamente il 5% e nessun prodotto può superare singolarmente il 3% dell'impegno, esclusi il trasporto e i costi operativi;
  - iii) se l'impegno è espresso sia in tonnellate che in valore, le percentuali di cui ai precedenti punti i) e ii) dovranno essere calcolate distintamente per la quantità e per il valore, esclusi il trasporto e altri costi operativi.
- c) Ai fini dell'adempimento dei rispettivi impegni i membri possono fornire oligoelementi a complemento dei prodotti ammissibili, possibilmente integratori alimentari arricchiti, in particolare nelle situazioni di emergenza e nell'ambito di progetti di sviluppo mirati.
- iv) le leguminose, le sementi di cereali, di riso o di altre piante alimentari e tutti gli altri prodotti ammissibili sono valutati in base al costo di acquisto, secondo le modalità definite nel regolamento interno.
  - b) Nel caso di contributi sotto forma di composti o miscele di prodotti, verrà presa in considerazione soltanto la proporzione del composto o della miscela costituita da prodotti ammissibili.
  - c) Il comitato adotta un regolamento interno per determinare l'equivalente grano dei prodotti arricchiti e degli oligoelementi.
  - d) I contributi in denaro per l'acquisto di prodotti ammissibili forniti a titolo di aiuto alimentare sono valutati in base all'equivalente grano di tali prodotti, oppure ai prezzi praticati per il frumento sul mercato internazionale, secondo le modalità stabilite nel regolamento interno.

#### Articolo VI

##### Riporti

- a) Ciascun membro provvede affinché le operazioni relative al proprio impegno per un dato anno siano eseguite per quanto possibile nel corso di quell'anno.
- b) Se un membro non è in grado di fornire la quantità indicata all'articolo III, lettera e) in un dato anno, ne informa il comitato al più presto possibile e comunque non oltre la prima sessione tenuta dopo la fine dell'anno. Salvo qualora il comitato decida altrimenti, il quantitativo non fornito viene aggiunto all'impegno del membro per l'anno successivo.
- c) Se il contributo di un membro supera il suo impegno per un dato anno, il 5% al massimo dell'impegno totale o il quantitativo eccedente — a seconda di quale dei due quantitativi è inferiore — viene detratto dall'impegno per l'anno successivo.

#### Articolo V

##### Equivalenza

- a) I contributi alimentari dei membri sono valutati come segue in termini di equivalente grano:
  - i) i cereali per consumo umano equivalgono al frumento;
  - ii) i contributi in riso sono valutati in base al rapporto tra i prezzi internazionali all'esportazione per il riso e il frumento, secondo le modalità definite nel regolamento interno;
  - iii) i prodotti di prima o seconda trasformazione derivati dai cereali o dal riso sono valutati in base al rispettivo tenore di cereali o di riso, secondo le modalità stabilite nel regolamento interno;

#### Articolo VII

##### Beneficiari

- a) L'aiuto alimentare oggetto della presente convenzione può essere fornito ai paesi e ai territori in via di sviluppo elencati nell'allegato B, segnatamente:
  - i) paesi meno sviluppati;
  - ii) paesi a basso reddito;

- iii) paesi a reddito medio-basso e altri paesi che figurano nell'elenco dell'OMC dei paesi in via di sviluppo importatori netti di prodotti alimentari al momento della conclusione della presente convenzione, in caso di emergenza alimentare o di crisi finanziaria internazionalmente riconosciuta e avente come conseguenza una grave penuria alimentare oppure nel quadro di operazioni di aiuto alimentare mirate a popolazioni particolarmente vulnerabili.
- b) Ai fini dell'applicazione della lettera a) del presente articolo, ogni eventuale modifica apportata all'elenco del DAC dei paesi e territori in via di sviluppo, riportato nell'allegato B, lettere a), b) e c), si applica anche all'elenco dei beneficiari ai sensi della presente convenzione.
- c) Nella ripartizione dell'aiuto alimentare vanno privilegiati i paesi meno sviluppati e i paesi a basso reddito.

#### Articolo VIII

##### Fabbisogno

- a) L'aiuto alimentare deve essere fornito soltanto quando esso rappresenta il mezzo di assistenza più efficace ed opportuno.
- b) L'aiuto alimentare deve essere basato su una valutazione del fabbisogno dei beneficiari, effettuata sia dai membri che dai beneficiari stessi nelle rispettive sfere di competenza, e deve essere finalizzato al potenziamento della sicurezza alimentare nei paesi beneficiari. Nel sovvenire a tali necessità, i membri prestano particolare attenzione alle esigenze nutrizionali delle donne e dei bambini.
- c) L'aiuto alimentare da distribuirsi gratuitamente deve essere destinato alle popolazioni vulnerabili.
- d) La fornitura di aiuti alimentari in situazioni di emergenza deve accordarsi agli obiettivi di recupero e di sviluppo a lungo termine dei paesi beneficiari e rispettare i principi fondamentali di carattere umanitario. I membri provvederanno per quanto in loro potere acciocché l'aiuto alimentare giunga tempestivamente ai destinatari.
- e) Per quanto possibile, i membri forniscono gli aiuti alimentari non urgenti sulla base di una pianificazione preventiva, affinché i paesi beneficiari possano tener conto, in sede di elaborazione dei loro programmi di sviluppo, del flusso probabile di aiuti alimentari che riceveranno annualmente durante il periodo di validità della presente convenzione.
- f) Qualora, in conseguenza di un raccolto particolarmente scarso o di altre circostanze, un paese, una regione o più regioni siano colpite da un'eccezionale penuria alimentare, la situazione verrà esaminata dal comitato, il quale potrà raccomandare ai membri di aumentare la quantità di aiuto alimentare fornita.

- g) In sede di valutazione del fabbisogno, i membri o i loro partner si consultano per quanto possibile su scala regionale o a livello di paesi beneficiari per cercare di definire una metodologia comune di analisi del fabbisogno.
- h) Nel quadro dei loro programmi di aiuto alimentare, i membri acconsentono eventualmente a designare paesi o regioni prioritari. Essi garantiscono la trasparenza delle loro priorità, politiche e programmi e forniscono informazioni ad altri donatori.
- i) I membri si consultano, direttamente o tramite i rispettivi partner, circa le possibilità di stabilire piani d'azione comuni per i paesi prioritari, possibilmente su base pluriennale.

#### Articolo IX

##### Forme e condizioni dell'aiuto

- a) L'aiuto alimentare oggetto della presente convenzione può essere fornito sotto una delle forme seguenti:
  - i) doni di prodotti alimentari o doni in denaro per l'acquisto di prodotti alimentari a favore o da parte del paese beneficiario;
  - ii) vendita di prodotti alimentari contro una somma nella moneta del paese beneficiario, non trasferibile né convertibile in valuta o in merci e servizi atti ad essere utilizzati dal membro donatore;
  - iii) vendita di prodotti alimentari a credito, contro pagamento a congrue rate annue ripartite su venti anni o più, ad un tasso d'interesse inferiore ai tassi commerciali in vigore sul mercato mondiale.
- b) Limitatamente all'aiuto alimentare imputato all'impegno dei membri, l'aiuto alimentare fornito ai paesi meno sviluppati deve essere interamente erogato sotto forma di doni.
- c) L'aiuto alimentare erogato sotto forma di doni deve rappresentare almeno l'ottanta per cento del contributo di un membro e, nella misura del possibile, i membri si sforzeranno di superare progressivamente questa percentuale.
- d) I membri si impegnano ad effettuare tutte le operazioni di aiuto alimentare oggetto della presente convenzione in modo da evitare qualsiasi interferenza con le normali strutture della produzione e degli scambi internazionali.
- e) I membri devono garantire in particolare:
  - i) che la fornitura di aiuti alimentari non sia collegata — direttamente o indirettamente, in modo formale o

informale, esplicitamente o implicitamente — ad esportazioni commerciali di prodotti agricoli o di altri beni e servizi verso i paesi beneficiari;

- ii) che le operazioni di aiuto alimentare, compresi gli aiuti alimentari bilaterali forniti in denaro, vengano realizzate in maniera conforme ai principi della FAO in materia di smaltimento delle eccedenze e agli obblighi dei membri della FAO in materia di consultazioni.

#### Articolo X

##### Trasporto e consegna

- a) I costi di trasporto e di consegna dell'aiuto alimentare oltre la fase fob sono, per quanto possibile, a carico dei donatori, segnatamente in caso di emergenza o quando il beneficiario è un paese prioritario.
- b) Al momento di pianificare le operazioni di aiuto alimentare, va tenuto conto delle eventuali difficoltà che possono pregiudicare il trasporto, la trasformazione o il magazzinaggio delle derrate, nonché degli effetti che la consegna degli aiuti potrebbe avere sulla commercializzazione della produzione locale nel paese beneficiario.
- c) Per sfruttare al meglio la capacità logistica disponibile, i membri, di concerto con altri donatori, con i paesi beneficiari e con eventuali altre parti coinvolte nella consegna degli aiuti alimentari, stabiliscono per quanto possibile un calendario coordinato di consegna dei rispettivi aiuti.
- d) Qualsiasi resoconto dell'operato dei membri nell'ambito della presente convenzione deve menzionare il pagamento dei costi di trasporto e di consegna.
- e) Le spese di trasporto e gli altri costi operativi devono essere inerenti ad un'operazione di aiuto alimentare che sia imputabile all'impegno di uno dei membri.

#### Articolo XI

##### Canalizzazione

- a) I membri possono fornire l'aiuto alimentare in forma bilaterale, tramite organizzazioni intergovernative o non governative od altri organismi internazionali.
- b) I membri prendono in debita considerazione la convenienza di convogliare l'aiuto alimentare attraverso canali multilaterali, in particolare attraverso il Programma alimentare mondiale.
- c) Nella progettazione ed esecuzione delle operazioni di aiuto alimentare, i membri si avvalgono, ove possibile, delle informazioni e delle competenze disponibili presso le orga-

nizzazioni internazionali competenti, intergovernative o non governative, operanti nel campo dell'aiuto alimentare.

- d) I membri sono invitati a coordinare le loro politiche di aiuto alimentare e le attività svolte nei confronti delle organizzazioni internazionali che si occupano di aiuto alimentare, al fine di rafforzare la coerenza delle operazioni di aiuto alimentare.

#### Articolo XII

##### Acquisti sul mercato locale e operazioni triangolari

- a) Al fine di promuovere lo sviluppo agricolo locale, consolidare i mercati regionali e locali e potenziare la sicurezza alimentare a lungo termine dei paesi beneficiari, i membri prenderanno in considerazione l'opportunità di utilizzare o di orientare i doni in denaro per l'acquisto di prodotti alimentari:
  - i) destinati al paese beneficiario e provenienti da altri paesi in via di sviluppo (cosiddette «operazioni triangolari»), oppure
  - ii) destinati ad una regione deficitaria di un paese in via di sviluppo e provenienti da un'altra regione dello stesso paese («acquisti sul mercato locale»).
- b) I contributi in denaro non devono di norma servire all'acquisto di prodotti alimentari dello stesso tipo di quelli ricevuti dal paese di provenienza a titolo di aiuto alimentare bilaterale o multilaterale durante lo stesso anno in cui ha luogo l'acquisto, o negli anni precedenti se l'aiuto non è ancora esaurito.
- c) Per agevolare l'acquisto di prodotti alimentari nei paesi in via di sviluppo, i membri comunicano al segretariato tutte le informazioni di cui dispongono sulle eventuali eccedenze alimentari esistenti o previste in tali paesi.
- d) I membri avranno a cuore di evitare che le variazioni di prezzi provocate dagli acquisti sul mercato locale rechino pregiudizio ai consumatori a basso reddito.

#### Articolo XIII

##### Efficacia e impatto

- a) In tutte le operazioni di aiuto alimentare, i membri si adopereranno in particolare per:
  - i) evitare effetti deleteri sul raccolto locale e sulle strutture di produzione e di commercializzazione del paese beneficiario, programmando opportunamente la distribuzione degli aiuti alimentari;
  - ii) rispettare le abitudini alimentari locali e le esigenze nutrizionali dei beneficiari e minimizzare gli eventuali effetti negativi sulla loro alimentazione;

- iii) favorire la partecipazione delle donne al processo decisionale e alla realizzazione delle operazioni di aiuto alimentare, in modo da accrescere la sicurezza alimentare a livello dei nuclei familiari.
- b) I membri sosterranno gli sforzi dei governi dei paesi beneficiari per elaborare ed attuare programmi di aiuto alimentare conformi alla presente convenzione.
- c) I membri sostengono e, se necessario, contribuiscono a potenziare la competenza e la capacità dei governi e della società civile dei paesi beneficiari di elaborare e porre in essere strategie di sicurezza alimentare che amplifichino l'impatto dei programmi di aiuto alimentare.
- d) Se l'aiuto alimentare viene venduto nel paese beneficiario, la vendita sarà effettuata per quanto possibile attraverso il settore privato, in base ad un'analisi di mercato. I proventi di tali vendite saranno devoluti di preferenza a favore di progetti intesi a migliorare la sicurezza alimentare dei beneficiari.
- e) Si studierà il modo di integrare l'aiuto alimentare con altri mezzi (contributi finanziari, assistenza tecnica, ecc.) in modo da accrescerne l'efficacia ai fini della sicurezza alimentare e da potenziare la capacità dei governi e della società civile di elaborare strategie di sicurezza alimentare a tutti i livelli.
- f) I membri si adoperano affinché la loro politica di aiuto alimentare sia coerente con altre politiche, segnatamente in materia di sviluppo, agricoltura e commercio.
- g) I membri convengono di consultarsi il più possibile con tutti i partner interessati nei singoli paesi beneficiari per controllare il coordinamento dei programmi e delle operazioni di aiuto alimentare.
- h) I membri provvederanno a svolgere valutazioni congiunte dei loro programmi di aiuto alimentare sulla base di criteri internazionalmente riconosciuti.
- i) Nel valutare le loro operazioni di aiuto alimentare, i membri prenderanno in considerazione le disposizioni della convenzione relative all'efficacia e all'impatto dell'aiuto alimentare.
- j) I membri sono invitati a valutare l'impatto dei loro programmi di aiuto alimentare — attuati attraverso canali bilaterali o multilaterali o tramite organizzazioni non governative — con l'ausilio di opportuni indicatori, quali la situazione nutrizionale dei beneficiari o altri parametri attinenti alla sicurezza alimentare mondiale.

#### Articolo XIV

#### Informazione e coordinamento

- a) I membri informano regolarmente e tempestivamente il comitato della quantità, della natura, delle modalità di canalizzazione, dei costi — compresi i costi di trasporto e di consegna —, della forma e delle condizioni dei loro contributi, in conformità con il regolamento interno.
- b) I membri si impegnano a fornire dati statistici ed altre informazioni utili ai fini dell'applicazione della convenzione, con particolare riguardo:
  - i) agli aiuti consegnati, compresi i prodotti acquistati grazie ai contributi in denaro, gli acquisti effettuati sul mercato locale e le operazioni triangolari, nonché agli aiuti canalizzati tramite organizzazioni internazionali;
  - ii) agli accordi conclusi per la fornitura di aiuti alimentari in futuro;
  - iii) alle politiche che influiscono sulla fornitura e sulla distribuzione dell'aiuto alimentare. Nella misura del possibile, dette relazioni saranno trasmesse per iscritto al direttore esecutivo prima di ogni sessione ordinaria del comitato.
- c) I membri che prestano il loro contributo ai sensi della presente convenzione sotto forma di versamenti multilaterali in denaro a favore di organizzazioni internazionali devono riferire in merito all'adempimento dei loro obblighi conformemente al regolamento interno.
- d) I membri si scambiano informazioni sulle rispettive politiche e programmi di aiuto alimentare e sui risultati delle valutazioni condotte in merito a tali politiche e programmi; essi si adoperano affinché i loro programmi di aiuto alimentare siano coerenti con le strategie in materia di sicurezza alimentare a livello nazionale, regionale, locale e familiare.
- e) I membri comunicano preventivamente al comitato la proporzione del loro impegno che intendono fornire in forma diversa dai doni e le condizioni di tale aiuto.

#### PARTE III

#### AMMINISTRAZIONE

#### Articolo XV

#### Comitato per l'aiuto alimentare

- a) Il comitato per l'aiuto alimentare, istituito dalla convenzione sull'aiuto alimentare dell'accordo internazionale sui cereali del 1967, continua ad esistere ai fini dell'applica-

zione della presente convenzione, con i poteri e le funzioni da questa previsti.

- b) Il comitato è composto di tutte le parti della presente convenzione.
- c) Ciascun membro designa un rappresentante residente presso la sede del comitato, al quale vengono normalmente indirizzati gli avvisi ed altre comunicazioni del segretariato relative alle attività del comitato. Qualsiasi membro può adottare altre disposizioni d'intesa con il direttore esecutivo.

#### Articolo XVI

##### Poteri e funzioni del comitato

- a) Il comitato prende le decisioni ed espleta le funzioni necessarie per attuare le disposizioni della presente convenzione. A questo scopo esso adotta un regolamento interno.
- b) Il comitato delibera all'unanimità.
- c) Il comitato verifica il fabbisogno di aiuto alimentare dei paesi in via di sviluppo e la capacità dei membri di sopprimere a tale fabbisogno.
- d) Il comitato verifica i progressi compiuti nella realizzazione degli obiettivi enunciati all'articolo I della presente convenzione ed il rispetto delle disposizioni della convenzione.
- e) Il comitato può ottenere informazioni dai paesi beneficiari e consultare tali paesi.

#### Articolo XVII

##### Presidente e vicepresidente

- a) Nell'ultima sessione di ogni anno, il comitato designa un presidente e un vicepresidente per l'anno successivo.
- b) Il presidente ha i seguenti compiti:
  - i) approvare l'ordine del giorno provvisorio di ciascuna sessione;
  - ii) presiedere le sessioni;
  - iii) aprire e chiudere le riunioni e le sessioni del comitato;
  - iv) sottoporre l'ordine del giorno provvisorio al comitato, che lo adotta all'inizio di ciascuna sessione;
  - v) dirigere i dibattiti e assicurare l'osservanza del regolamento interno;

vi) accordare il diritto di parola e decidere tutte le questioni di procedura conformemente al regolamento interno;

- vii) rivolgere domande e annunciare le decisioni, e
- viii) deliberare sulle eventuali questioni di procedura sollevate dai delegati.
- c) In caso di assenza del presidente ad una sessione o parte di essa, o in caso di impossibilità temporanea dello stesso ad esercitare le proprie funzioni, il vicepresidente lo sostituisce. In caso di assenza sia del presidente che del vicepresidente, il comitato designa un presidente ad interim.

- d) Se, per qualunque motivo, il presidente è impossibilitato ad esercitare ulteriormente il proprio incarico, il vicepresidente gli subentra nell'ufficio, in attesa che il comitato nomini un nuovo presidente.
- e) Il vicepresidente facente funzione di presidente o il presidente ad interim hanno gli stessi poteri e obblighi del presidente.

#### Articolo XVIII

##### Sessioni

- a) Il comitato si riunisce almeno due volte all'anno, in occasione delle sessioni statutarie del Consiglio internazionale dei cereali. Il comitato si riunisce inoltre in qualsiasi altra occasione su decisione del presidente, o a richiesta di almeno tre membri, o quando lo richiedano le disposizioni della presente convenzione.
- b) Le sessioni del comitato sono valide soltanto se vi partecipa un numero di delegati pari almeno ai due terzi dei membri del comitato stesso.
- c) Se del caso, il comitato può invitare a partecipare alle sue sessioni, in qualità di osservatori, qualsiasi Stato non membro e i rappresentanti di altre organizzazioni internazionali intergovernative.
- d) Il comitato ha sede a Londra.

#### Articolo XIX

##### Segretariato

- a) Il comitato, per i compiti amministrativi di cui può chiedere l'esecuzione, in particolare per la riproduzione e la distribuzione della documentazione e delle relazioni, si avvale dei servizi del segretariato del Consiglio internazionale dei cereali.

- b) Il direttore esecutivo applica le direttive del comitato e adempie gli incarichi attribuitigli dalla convenzione e dal regolamento interno.

#### Articolo XX

#### Inosservanza degli impegni e contenzioso

- a) In caso di controversia relativa all'interpretazione o all'applicazione della presente convenzione o di inadempimento degli obblighi contratti in virtù della stessa, il comitato si riunisce per decidere le misure da adottare.
- b) In caso di divergenza sull'applicazione delle disposizioni della convenzione, i membri convengono di attenersi alle raccomandazioni e alle conclusioni adottate all'unanimità dal comitato.

#### PARTE IV

#### DISPOSIZIONI FINALI

#### Articolo XXI

#### Depositario

Il segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite è designato depositario della presente convenzione.

#### Articolo XXII

#### Firma e ratifica

- a) La presente convenzione sarà aperta alla firma dei governi di cui all'articolo III, lettera e), dal 1° maggio 1999 al 30 giugno 1999 incluso.
- b) La presente convenzione è sottoposta alla ratifica, all'accettazione o all'approvazione di ciascun governo firmatario, conformemente alle rispettive procedure costituzionali. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite non oltre il 30 giugno 1999, restando tuttavia inteso che il comitato può concedere una o più proroghe del termine a ogni governo firmatario che non abbia depositato entro tale data il proprio strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.
- c) Ogni governo firmatario può depositare presso il segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite una dichiarazione di applicazione provvisoria della presente convenzione. Il firmatario che depositi tale dichiarazione applica la presente convenzione provvisoriamente, conformemente alla sua legislazione, ed è considerato provvisoriamente parte della stessa.
- d) Il depositario notifica a tutti i governi firmatari e aderenti ogni firma, ratifica, accettazione, approvazione e applicazione provvisoria della presente convenzione, nonché ogni adesione alla stessa.

#### Articolo XXIII

#### Adesione

- a) La presente convenzione è aperta all'adesione di ciascuno dei governi di cui all'articolo III, lettera e), che non abbia firmato la convenzione stessa. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite non oltre il 30 giugno 1999, restando inteso che il comitato può concedere una o più proroghe del termine ad ogni governo che non abbia depositato il proprio strumento entro tale data.
- b) La presente convenzione, quando sarà entrata in vigore conformemente al disposto dell'articolo XXIV, sarà aperta all'adesione dei governi diversi da quelli di cui all'articolo III, lettera e), alle condizioni che il comitato riterrà opportune. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
- c) Ogni governo aderente alla presente convenzione in virtù della lettera a) del presente articolo a la cui adesione sia stata decisa dal comitato in virtù della lettera b) dello stesso può depositare presso il segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite una dichiarazione di applicazione provvisoria della convenzione stessa, in attesa di depositare il proprio strumento di adesione. Il governo che abbia depositato tale dichiarazione applica provvisoriamente la convenzione, conformemente alla sua legislazione, ed è considerato provvisoriamente parte della stessa.

#### Articolo XXIV

#### Entrata in vigore

- a) La presente convenzione entrerà in vigore il 1° luglio 1999 a condizione che, entro il 30 giugno 1999, siano stati depositati gli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione o le dichiarazioni di applicazione provvisoria da parte di governi la cui somma degli impegni, indicati all'articolo III, lettera e), rappresenta almeno il 75% degli impegni totali di tutti i governi ivi elencati e a condizione che sia in vigore la convenzione sul commercio dei cereali del 1995.
- b) Qualora la convenzione non entri in vigore conformemente alla lettera a) del presente articolo, i governi che avranno depositato strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione o dichiarazioni di applicazione provvisoria potranno decidere all'unanimità che essa entrerà in vigore fra di essi, a condizione che sia entrata in vigore la convenzione sul commercio dei cereali del 1995.

#### Articolo XXV

#### Durata e recesso dalla convenzione

- a) Salvo che non sia prorogata in applicazione della lettera b) del presente articolo o che non vi sia posto fine anticipatamente in applicazione della lettera f), la presente convenzione resterà in vigore sino al 30 giugno 2002 incluso, a condizione che la convenzione sul commercio dei cereali del 1995 o una nuova convenzione sul commercio dei cereali sostitutiva di quest'ultima resti in vigore sino a tale data inclusa.

- b) Il comitato potrà prorogare la presente convenzione oltre il 30 giugno 2002 per periodi successivi non superiori a due anni ciascuno, a condizione che la convenzione sul commercio dei cereali del 1995 o una nuova convenzione sul commercio dei cereali sostitutiva di quest'ultima resti in vigore sino alla fine del periodo di proroga.
- c) Se la presente convenzione verrà prorogata in virtù del presente articolo, gli impegni dei membri di cui all'articolo III, lettera e), potranno essere sottoposti a revisione da parte dei membri prima dell'entrata in vigore di ciascuna proroga. Gli impegni individuali, nella loro forma così riveduta, rimarranno invariati per l'intera durata di ciascuna proroga.
- d) L'applicazione delle presente convenzione sarà oggetto di costante verifica, in particolare alla luce dei risultati di eventuali negoziati multilaterali concernenti la fornitura di aiuti alimentari, in particolare a condizioni di credito agevolate, nonché della necessità di applicare tali risultati.
- e) La situazione di tutte le operazioni di aiuto alimentare e in particolare di quelle che prevedono la concessione di credito a condizioni agevolate sarà sottoposta a verifica prima di qualsiasi decisione di proroga della presente convenzione o di conclusione di una nuova convenzione.
- f) Se verrà posto fine alla presente convenzione, il comitato continuerà ad esistere per il tempo indispensabile per procedere alla sua liquidazione ed eserciterà i poteri e le funzioni all'uopo necessari.
- g) Un membro potrà ritirarsi dalla presente convenzione alla fine di un anno, notificando per iscritto il suo recesso al

depositario almeno novanta giorni prima della fine dell'anno in causa, ma non sarà dispensato da alcuno degli obblighi derivanti dalla presente convenzione non ancora adempiuti alla fine dello stesso anno. Detto membro notificherà simultaneamente la propria decisione al comitato.

- h) Il membro che si ritira dalla presente convenzione potrà successivamente ridivenirne parte, notificando la sua decisione al comitato. Tuttavia, la riammissione è subordinata alla condizione che il membro in causa adempia integralmente i suoi obblighi annuali a decorrere dall'anno in cui ridiviene parte della convenzione.

#### *Articolo XXVI*

### **Accordo internazionale sui cereali**

La presente convenzione sostituisce la convenzione sull'aiuto alimentare del 1995, successivamente prorogata, e rappresenta uno degli elementi costitutivi dell'accordo internazionale sui cereali del 1995.

#### *Articolo XXVII*

### **Testi facenti fede**

I testi della presente convenzione in lingua inglese, francese, russa e spagnola fanno ugualmente fede.

Fatto a Londra, il 13 aprile 1999.

## ALLEGATO A

**TRASPORTO ED ALTRI COSTI OPERATIVI**

I seguenti costi di trasporto e altri costi operativi inerenti ai contributi di aiuto alimentare sono presi in considerazione a norma degli articoli II, lettera a), punto vii), III, X e XIV della presente convenzione:

## a) costi di trasporto:

nolo, compresi carico e scarico;  
constrostallie e premio di acceleramento;  
trasbordo;  
inballaggio in sacchi;  
assicurazione e sorveglianza;  
tasse portuali e diritti di magazzinaggio in porto;  
deposito temporaneo in porto e durante il viaggio;  
trasporto nel paese di destinazione, noleggio di veicoli, pedaggi e scorta, tasse di convoglio e dazi;  
noleggio di attrezzatura;  
velivoli, ponte aereo;

## b) altri costi operativi:

beni non alimentari utilizzati dai beneficiari (attrezzi, utensili, fattori di produzione agricoli)  
beni non alimentari forniti ai partner esecutori (veicoli, infrastrutture per magazzinaggio)  
costi di formazione della controparte;  
costi operativi dei partner, non altrimenti classificati come costi di trasporto;  
lavorazione e altri costi specifici;  
costi delle ONG nel paese beneficiario;  
servizi di assistenza tecnica e gestione logistica;  
allestimento, valutazione ex ante, sorveglianza e valutazione ex post di progetti;  
censimento dei beneficiari;  
servizi tecnici nel paese beneficiario.

---

## ALLEGATO B

**BENEFICIARI DELL'AIUTO ALIMENTARE**

I beneficiari dell'aiuto alimentare ai sensi dell'articolo VII della presente convenzione sono i paesi e territori in via di sviluppo elencati come beneficiari di aiuti dal comitato di assistenza allo sviluppo (Development Assistance Committee — DAC) dell'OSCE a decorrere dal 1° gennaio 1997, nonché i paesi che figurano nell'elenco dell'OMC dei paesi in via di sviluppo importatori netti di prodotti alimentari a decorrere dal 1° marzo 1999.

**a) Paesi meno sviluppati**

Afghanistan, Angola, Bangladesh, Benin, Bhutan, Burkina Faso, Burundi, Cambogia, Capo Verde, Repubblica centrafricana, Ciad, Comore, Repubblica Democratica del Congo, Gibuti, Guinea equatoriale, Eritrea, Etiopia, Gambia, Guinea, Guinea-Bissau, Haiti, Kiribati, Laos, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Maldive, Mali, Mauritania, Mozambico, Myanmar, Nepal, Niger, Ruanda, São Tomé e Príncipe, Sierra Leone, Isole Salomone, Somalia, Sudan, Tanzania, Togo, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, Samoa occidentale, Yemen, Zambia.

**b) Paesi a basso reddito**

Albania, Armenia, Azerbaigian, Bosnia-Erzegovina, Camerun, Cina, Repubblica del Congo, Costa d'Avorio, Georgia, Ghana, Guyana, Honduras, India, Kenia, Kirghizistan, Mongolia, Nicaragua, Nigeria, Pakistan, Senegal, Sri Lanka, Tagikistan, Vietnam, Zimbabwe.

**c) Paesi a reddito medio-basso**

Algeria, Belize, Bolivia, Botswana, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Repubblica dominicana, Ecuador, Egitto, El Salvador, Figi, Grenada, Guatemala, Indonesia, Iran, Iraq, Giamaica, Giordania, Kazakistan, Repubblica democratica di Corea, Libano, Macedonia (ex Repubblica iugoslava), Isole Marshall, Stati federati di Micronesia, Moldavia, Marocco, Namibia, Niue, Isole Palau, Territori in amministrazione palestinese, Panama, Papua Nuova Guinea, Paraguay, Perù, Filippine, Saint-Vincent e Grenadine, Suriname, Swaziland, Siria, Thailandia, Timor, Tokelau, Tonga, Tunisia, Turchia, Turkmenistan, Uzbekistan, Venezuela, Wallis e Futuna, Repubblica federale di Jugoslavia.

**d) Paesi in via di sviluppo importatori netti di prodotti alimentari (elenco dell'OMC) (non compresi sopra)**

Barbados, Maurizio, Saint Lucia, Trinidad e Tobago.

---